



36441-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ADRIANO IASILLO
VINCENZO SIANI
PALMA TALERICO
FRANCESCO ALIFFI
DANIELE CAPPUCCIO

- Presidente -
- Relatore -

Sent. n. sez. 502/2021
UP - 06/05/2021
R.G.N. 13966/2020

ha pronunciato la seguente

N. 6

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

[REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED]
[REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED]
[REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED]

avverso la sentenza del 30/10/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di SALERNO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO,
che ha concluso chiedendo **QUANTO SEGUE:**

Il PG conclude per il rigetto dei ricorsi.

uditi i difensori:

L'avv. BALESTRIERI DAMIANO ANTONIO chiede il rigetto dei ricorsi e deposita conclusioni e nota spese;

L'avv. D'ASCOLI RODOLFO si associa alla richiesta del PG e deposita conclusioni e nota spese;

KG

L'avv. DAVINO CLAUDIO conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento;

L'avv. TORRE MASSIMO conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso;

L'avv. VARSİ FEDELE conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso;

L'avv. GAITO ALFREDO conclude e chiede l'accoglimento del ricorso;

L'avv. CINCIONI Giuseppe conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso;

L'avv. DE CIUCEIS Fabio si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa in data 8 maggio 2018, la Corte di assise di Salerno aveva giudicato [redacted] e [redacted] imputati del seguente reato contestato come continuato: delitto di cui agli artt. 81, secondo comma, 110, 575-577 cod. pen., 10, 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, sostitutivi degli artt. 2, 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, perché, in concorso e unione tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso da inquadrare in contesti associativi di natura camorristica legati al controllo del territorio per il predominio criminale dello stesso, nei rispettivi ruoli rivestiti di mandante, [redacted], e, tutti, di esecutori materiali, con premeditazione e minuziosa preparazione ed esecuzione dell'agguato, esplodendo nei confronti di Antonio Procida e Angelo Rinaldi almeno quattro colpi di arma da fuoco, attingevano queste due persone in zone vitali del corpo e ne cagionavano la morte, illecitamente detenendo e portando in luogo pubblico l'arma da sparo di cui si assicuravano la disponibilità, al precipuo fine di portare ad esecuzione il programmato delitto, inseguendo le vittime mentre le stesse tentavano di darsi alla fuga dagli attentatori; fatti - tutti - contestati come commessi avvalendosi delle condizioni di appartenenza a una associazione criminale di tipo mafioso e comunque al fine di avvantaggiare le attività delle associazioni criminali presenti sul territorio della provincia di Salerno e dedite al controllo dei traffici di natura illecita, nonché agendo con metodo mafioso, con l'uso di armi e con l'impiego della forza di intimidazione derivante dalle modalità concrete del delitto descritto, che evocava l'esistenza di un reale o anche solo logicamente presumibile vincolo associativo, tale da conferire valenza amplificatoria alla condotta omicidiaria implicata e idonea a determinare una condizione di assoggettamento, intimidazione dovuta alla conseguente coartazione psicologica sui sodali delle vittime e su un numero indeterminato di persone residenti in Salerno o in specifiche aree della città.

I fatti erano indicati come commessi in Salerno, il 5 maggio 2015, ed erano state contestate la recidiva specifica e reiterata a [redacted] e [redacted] e la recidiva reiterata per [redacted]

1.1. La Corte di primo grado aveva dichiarato i tre imputati responsabili dei delitti loro ascritti in rubrica, con la modifica intervenuta all'udienza del 18 gennaio 2018, avvinti in continuazione, e li aveva condannati alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi quattro, aveva applicato nei loro confronti le pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, dell'interdizione legale e della decadenza dalla potestà genitoriale, ove ricorrente, ordinando la pubblicazione della sentenza, e li aveva condannati

in solido al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, identificate in Pia CASERTA, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli minori Christian, Vincenzo (classe 2007), Francesco Pio Rinaldi, nonché in Vincenzo Rinaldi (classe 1942), Vincenza Torsiello, Matteo Rinaldi, Sabato Rinaldi, Francesco Attilio Rinaldi e Alfredo Rinaldi, in proprio e nella qualità, Monica Memoli, Virginia Procida, Carmela Procida, Mario Procida, Licia Procida, Giovanni Procida e Virginia Cesaro, danni da liquidarsi nella separata sede civile, con condanna dei tre imputati al pagamento in solido in favore delle parti civili Pia Caserta, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli minori Christian, Vincenzo (classe 2007), Francesco Pio Rinaldi, nonché in Vincenzo Rinaldi (classe 1942), Vincenza Torsiello, Matteo Rinaldi, Sabato Rinaldi, Francesco Attilio Rinaldi e Alfredo Rinaldi, in proprio e nella qualità, della provvisionale pari a complessivi euro 70.000,00, da suddividere in parti eguali, e in favore delle parti civili Monica Memoli, Virginia Procida, Carmela Procida, Mario Procida, Licia Procida, Giovanni Procida e Virginia Cesaro della provvisionale pari a complessivi euro 49.000,00, da suddividere in parti eguali.

1.2. Appellata la sentenza dai tre imputati, la Corte di assise di appello di Salerno, con la sentenza in epigrafe, emessa il 30 ottobre 2019, ha confermato la decisione di primo grado, anche per le statuizioni civili, condannando [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] al pagamento delle ulteriori spese in favore delle parti civili.

1.3. La vicenda ha riguardato l'omicidio di Antonio Procida e Vincenzo Rinaldi, ascritto, secondo la prospettazione accusatoria, recepita dalle conformi sentenze di merito, ai tre imputati, [REDACTED] come mandante e supervisore e gli altri due quali esecutori.

Il fatto era avvenuto nel territorio del Comune di Salerno, più specificamente nella frazione di Fratte, Traversa Magna Grecia, nel pomeriggio del 5 maggio 2015.

La ragione remota del fatto di sangue è stata individuata dai giudici di merito nella volontà di [REDACTED] di imporsi quale *dominus* nelle attività illecite nella zona delle frazioni della zona alta di Salerno, ambito nel quale si era verificata la grave lite tra lui e il suddetto Procida durante la mattinata del giorno 5 maggio, intorno alle ore 12:00, presso il bar Vintage Caffè di proprietà di Procida.

La questione che aveva scatenato il diverbio ineriva all'attività di attacchinaggio dei manifesti elettorali in vista delle imminenti elezioni [REDACTED] [REDACTED] ritenuto personaggio di significativa caratura delinquenziale (da poco uscito dal carcere al termine di una più che decennale detenzione e ancora in regime di affidamento in prova), al termine dello scontro, prevalentemente

verbale, era stato raggiunto, secondo i giudici di merito, da uno schiaffo datogli imprudentemente da Procida, il quale, senza chiedere previamente il permesso a [redacted], si era fatto affidare da un candidato l'incarico di affiggere i manifesti elettorali nelle frazioni alte. [redacted], sempre secondo la ricostruzione avallata dalle Corti di merito, aveva esclamato all'indirizzo della persona che lo aveva schiaffeggiato "tempo tre giorni e ti uccido", così ascrivendosi in via preventiva l'omicidio che sarebbe stato commesso nel corso di quella stessa giornata in modo plateale dalle persone da lui incaricate, ovvero [redacted], che aveva sparato, e suo figlio [redacted], che aveva condotto il motociclo utilizzato per portarsi a contatto con le vittime.

Era risultato confermato, nell'ambito dell'antefatto, che Antonio Procida e il suo amico Angelo Rinaldi avevano ricevuto, anche grazie all'intermediazione di Ciro Marigliano, un personaggio anch'egli tutt'altro che immune da trascorsi illeciti, l'incarico di affiggere i manifesti elettorali nella frazione di Ogliara e zone limitrofe dal candidato Romano Ciccone, sicché, ritenendosi sufficientemente protetto dalla suddetta persona, Procida non aveva ritenuto di chiedere alcun permesso, né di comunicare alcunché a [redacted] che, dal canto suo, aveva recepito tale comportamento come un affronto alla posizione di rilievo che egli rivestiva nella zona e, nella mattinata del 5 maggio, si era portato presso il bar di Procida per contestarglielo: tuttavia, quest'ultimo non si era mostrato pronò di fronte a [redacted] dando luogo allo scontro già ricordato.

Subito dopo, però, Procida si era reso conto della grave situazione in cui si era infilato e, infatti, tornato a casa, si era mostrato davanti alla compagna, al momento del pranzo, ansioso e preoccupato. Aveva perciò cercato tramite Rinaldi di contattare Ciro Marigliano per chiedergli consiglio sul da farsi.

Era seguito, tuttavia, il fatto di sangue che aveva visto soccombere Antonio Procida e Vincenzo Rinaldi, raggiunti dai colpi di pistola che gli inquirenti, prima, e i giudici di merito poi hanno ascritto all'azione di fuoco organizzata da [redacted] ed eseguita da [redacted] e [redacted] con l'appoggio dello stesso [redacted]: approdo raggiunto sulla scorta delle prove dichiarative - varie testimonianze e il narrato del collaboratore di giustizia Sabino De Maio - e delle prove scaturenti da fonti oggettive, in specie di natura tecnica, quali le risultanze dei fotogrammi delle registrazioni delle fotocamere collocate sui percorsi di interesse, dei tabulati del traffico telefonico, della balistica e della medicina legale.

2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso, per l'imputato [redacted] i difensori avv. Massimo Torre e avv. Claudio Davino, ciascuno con proprio atto di impugnazione.

2.1. Il ricorso esteso dall'avv. Torre ha prospettato l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata ed è affidato a quattro motivi.

2.1.1. Con il primo motivo viene lamentata la violazione degli artt. 125 e 178 cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con conseguente nullità del giudizio di appello.

La difesa evidenzia che, alla prima udienza utile, il 21 ottobre 2019, era stata sollevata la suddetta questione di nullità per la violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, sia con riguardo al presidente del collegio, sia con riguardo al giudice *a latere*: la composizione del collegio, in virtù dei decreti nn. 36 e 57 del Presidente della Corte di appello di Salerno (rispettivamente, dott. Siano e dott. Brancaccio), non avrebbe potuto considerarsi legittima, in quanto la sostituzione del presidente avrebbe potuto investire, come era avvenuto, un consigliere della Corte di appello solo se non fosse stato possibile assegnare il processo a un presidente di ruolo e la designazione del consigliere *a latere* aveva individuato un consigliere della Corte di appello che non rivestiva il ruolo di consigliere della Corte di assise.

A questi rilievi - lamenta il ricorrente - il provvedimento di rigetto dell'eccezione reso alla suddetta udienza, si caratterizza per l'assenza di motivazione, essendosi esaurito nel richiamo dei due decreti presidenziali.

2.1.2. Con il secondo motivo si prospetta la mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

I giudici di appello avrebbero errato nel non accedere alle istanze difensive di rinnovazione del dibattimento, con particolare riferimento alla nomina di un perito per verificare l'idoneità delle videoriprese al fine di controllare la fondatezza del riconoscimento delle persone e chiarire lo sfasamento di orario fra le riprese.

Si censura, poi, come non corretta la qualificazione dell'istanza di acquisizione dei *files* originali quale sollecitazione all'attività istruttoria integrativa ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., mentre tale acquisizione aveva formato oggetto di istanza da parte di tutti i difensori fin dalla sessione dedicata all'ammissione delle prove, oltre che di richiesta al Pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari.

Al riguardo, era stato evidenziato, con i motivi aggiunti in appello, che, a fronte della qualificazione scientifica dei consulenti indicati dalle difese, la Corte di primo grado aveva affidato il suo convincimento alle indicazioni fornite dalla Polizia giudiziaria, i cui esponenti non avevano peraltro esposto alcun metodo scientifico di verifica delle videoriprese.

Specificamente, con riferimento ai fotogrammi 77 e 78, estratti dalla telecamera F, collocata nei pressi del distributore di carburante Esso, in Via dei

Greci di Salerno, la polizia giudiziaria aveva, prima, affermato che l'orario effettivo andava retrodatato di un'ora rispetto a quello riportato dalle immagini e, poi, aveva quantificato tale retrodatazione in un'ora e tre minuti; il tutto, in modo apodittico e senza coordinare questa asserzione con le risultanze delle altre immagini. Inoltre da tali fotogrammi non era assolutamente possibile identificare il modello e la targa dell'autovettura che transitava in direzione opposta al motociclo.

Né avrebbe dovuto ritenersi probante il riferimento al transito dell'automobile Mercedes classe A, di cui si ignorava l'andatura, e tali questioni erano state evidenziate con memoria difensiva.

Neanche sul punto del riconoscimento dei presunti assassini, in relazione alla diversità segnalata dalle difese circa l'abbigliamento dei soggetti che erano stati notati sul motociclo, risulterebbero fornite risposte concrete dalla Corte territoriale, senza che il punto fosse stato sottoposto all'analisi di un perito.

Del pari, lamenta la difesa, non è stato dato corso alla rinnovazione dibattimentale necessaria per fare chiarezza sulla cella Wind onde accertare se la stessa coprisse, e con quale forza di segnale, oltre alle zone di Fratte e Ogliara, anche quella di Giovi Piegolelle, anche per gli effetti relativi alla fissazione dell'esatta posizione del telefono cellulare in uso a [REDACTED]: i giudici di appello avrebbero reso una motivazione apparente sull'argomento, pervenendo a superare la testimonianza di alibi resa da Viviani con riferimento alla posizione del coimputato [REDACTED] così come sarebbe stato inadeguatamente motivato il diniego di sentire i compagni di detenzione di Sabino Di Maio e [REDACTED] sulla lite avvenuta fra questi ultimi.

2.1.3. Con il terzo motivo si denuncia la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione posta alla base dell'accertamento di responsabilità.

Oltre a quanto già esposto con specifico riguardo alle videoriprese, viene censurata anche la valutazione di credibilità espressa dalla Corte territoriale con riferimento alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Sabino De Maio, *de relato* in ordine alle informazioni addotte come acquisite dall'imputato [REDACTED] [REDACTED].

Questo risultato non si sarebbe fondato sulla verifica approfondita della deposizione, verifica omessa dai giudici di appello, da un lato, non ammettendo le prove inerenti alla lite intercorsa tra [REDACTED] e De Maio, con motivazione illogica e banalizzante, dall'altro, affidando a considerazioni generiche l'assunto di segno positivo, così da annettere attendibilità al narrato del testimone anche laddove i particolari riferiti non avevano trovato specifico riscontro.

Del pari paradossale e autoreferenziale viene considerato il ragionamento

svolto dalla Corte di assise di appello per rendere compatibile con l'asserita ricostruzione dei fatti la negatività di [REDACTED] all'esame *stub*, superata con l'argomento che l'imputato si era premunito di guanti di lattice (laddove De Maio aveva parlato di guanti da giardiniere) e poi si sarebbe lavato le mani dopo l'azione omicida: elementi in ogni caso contraddittori, perché non sarebbe stato possibile per Esposito impugnare un'arma piccola con i guanti per giardinaggio.

Inoltre, mentre De Maio aveva riferito di avere appreso da [REDACTED] che venne ucciso prima Procida e poi venne ucciso Rinaldi, la perizia balistica, al pari della consulenza della parte civile, aveva fatto emergere che il primo ad essere ucciso con un unico colpo di pistola al torace era stato Rinaldi, non bastando a contrastare questo dato di fatto la possibilità, addotta dalla Corte di merito, che Rinaldi, pur colpito per primo, fosse sopravvissuto per alcuni istanti a Procida.

Anche nella valutazione delle aporie emerse nella testimonianza di Maria Apicella i giudici di appello hanno adottato, secondo la difesa, un metro difforme da quello usato per valutare le dichiarazioni di Rosaria Bracciente, nel primo caso ritenendo più attendibile il narrato esposto in dibattimento, a differenza del secondo caso (così valorizzando il riconoscimento di [REDACTED] avvenuto solo nelle prime dichiarazioni).

Ancora, l'assimilazione del destino di Procida e Rinaldi, in quanto i due avrebbero agito sempre insieme, si era fondata su postulati che erano restati indimostrati.

Si segnala, ulteriormente, l'incongruenza relativa alla valutazione di superfluità dell'escussione del testimone Napolitano, laddove questi era stato sentito già in primo grado, siccome indicato dalla difesa.

Pure il mancato approfondimento delle cognizioni possedute dal testimone oculare Ivano Amendola viene censurato, al pari della carente verifica della cinematica dell'azione cruciale, che, secondo i giudici di merito, aveva visto in soli cinque secondi condensarsi l'azione di sparo, eseguita da [REDACTED] con l'esplosione di quattro colpi di arma da fuoco, tutti andati a bersaglio.

Infine, la difesa lamenta l'erronea considerazione del movente, con riferimento al fatto, ritenuto rilevante, che Procida non avrebbe chiesto il permesso a [REDACTED] per la sua partecipazione all'attività di attacchinaggio dei manifesti elettorali, giacché proprio Napolitano aveva riferito che era stato già raggiunto l'accordo fra Procida e [REDACTED] mentre la lite era sopraggiunta per il fatto che il primo era venuto meno all'intesa.

2.1.4. Con il quarto motivo si prospetta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in tema di premeditazione e di aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, poi art. 416-bis.1 cod. pen., di diniego delle circostanze attenuanti generiche prevalenti e della sussistenza del dolo nella

forma di quello d'impeto.

La motivazione, secondo la difesa, è chiaramente insufficiente quanto alla ritenuta aggravante di cui all'art. 7 cit., apparendo evidente che, a dare credito alla versione affermata in sentenza, [REDACTED] aveva reagito a quello che riteneva essere stato un torto personalmente patito, non certo per affermare il proprio potere criminale, dopo che egli era stato scarcerato da circa un anno, era sottoposto all'affidamento in prova al servizio sociale e risultava controllato, positivamente, dalle forze dell'ordine e dai servizi sociali, né avendo potuto il teste di polizia giudiziaria (dott. De Salvo) indicare elementi sull'eventuale esistenza di un clan [REDACTED], mentre le modalità dell'azione tipica, portata a termine in una zona deserta e in un orario di riposo, escludevano la particolare virulenza di essa.

Quanto alla premeditazione, sia le fasi antecedenti al fatto, sia l'esecuzione, in relazione ai tempi che l'avevano caratterizzata, avrebbero dovuto condurre alla valutazione di insussistenza di questa aggravante: erano mancati, infatti, sia l'elemento cronologico, sia l'elemento ideologico, venendo in rilievo in questo caso la sola preordinazione, senza la maturazione di un apprezzabile lasso di tempo idoneo a dimostrare il radicamento e la persistenza in capo agli imputati del proposito omicida.

Eguale discorso viene svolto in riferimento al diniego delle inchieste attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, in assenza di altre pendenze a carico dell'imputato.

Viene infine censurato il mancato riconoscimento del dolo d'impeto determinato dall'affronto subito da [REDACTED] poche ore prima del fatto.

2.2. L'atto di impugnazione esteso, nell'interesse di [REDACTED], dall'avv. Davino, prospetta l'annullamento della sentenza impugnata sulla base di cinque motivi.

2.2.1. Con il primo motivo viene lamentata la violazione o l'erronea applicazione degli artt. 4 legge del 10 aprile 1951, n. 287, 110 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, e 25 Cost., con riferimento alla costituzione della componente togata del collegio giudicante della Corte di assise di appello.

Richiamata la già illustrata situazione di fatto presa in esame dai decreti nn. 36 e 57 del presidente della Corte di appello, il ricorrente ribadisce che in essi non si era dato atto dell'assenza nel distretto di altri presidenti di sezione nel ruolo della Corte di appello di Salerno, né risultava che il giudice *a latere* designato, proveniente dal settore civile, rivestisse il ruolo di consigliere di corte di appello.

2.2.2. Con il secondo motivo si prospetta la violazione dell'art. 125, nn. 3 e 4, cod. proc. pen. in relazione alle modalità di definizione della medesima

questione di costituzione del collegio posta dalla difesa.

Si evidenzia che all'udienza del 21 ottobre 2019, dopo che era stata sollevata l'eccezione di nullità e dopo che il Procuratore generale territoriale aveva espresso parere contrario, il Presidente si era limitato alla mera citazione dei decreti nn. 36 e 57 mettendoli a disposizione dei difensori; il Collegio non si era, però, ritirato in camera di consiglio, né aveva emesso alcun provvedimento, secondo il verbale trascrittivo, in contrasto con il verbale sintetico, che riportava il rigetto dell'eccezione, ma, secondo la difesa, il verbale trascrittivo è quello che descrive puntualmente l'accaduto.

2.2.3. Con il terzo motivo si denuncia la manifesta illogicità, l'omissione e l'apparenza della motivazione, anche per travisamento della prova, in merito all'accertamento della responsabilità dell'imputato.

Ripercorso l'iter costituito dall'evento omicidiario e dalle indagini svolte in direzione di [REDACTED], orientatesi in quel senso per l'immediata sollecitazione dei familiari di Antonio Procida, il ricorrente osserva che i giudici di merito, pur avendo visto emergere elementi (quali la posizione di Matteo Marigliano, che aveva assicurato il candidato Romano Ciccone sul fatto che il duplice omicidio in esame non trovava causa nella diatriba relativa a chi dovesse occuparsi dell'attacchinaggio elettorale) idonei a escludere la pista suindicata, hanno tuttavia trascurato di approfondire le altre piste.

Inoltre, Rosaria Braccante, che lavorava nel bar di Antonio Procida quando questi aveva avuto il diverbio con [REDACTED], non aveva confermato l'affermazione di Salvatore Procida, cugino della vittima, secondo cui [REDACTED] aveva, in quell'alterco, minacciato di morte il cugino. Peraltro lo stesso Salvatore Procida aveva riferito che era stato [REDACTED] a colpire con uno schiaffo Antonio Procida, non viceversa: in modo travisante, quindi, la Corte di assise di appello avrebbe parlato di azione esemplare finalizzata a punire lo sgarro di Procida, il quale in realtà era colui che era stato offeso nel corso del diverbio.

Parimenti, la motivazione risulta, per la difesa, basata su una mera ipotesi nella parte in cui ha fatto propria l'affermazione di Maria Apicella, compagna di Antonio Procida, sia quando ella, dopo aver parlato con Salvatore Procida, aveva veicolato l'informazione che, nel pomeriggio dei fatti, un tale Guido aveva cercato a citofono il compagno, sia quando aveva in dibattimento anticipato di un quarto d'ora l'uscita da casa del compagno per renderla compatibile con la ricostruzione dell'accusa e sostenuto che, dopo avere udito gli spari, era scesa da casa e aveva scorto Rinaldi avvicinarsi all'altra vittima, ossia Procida, mentre il riscontro autoptico aveva dimostrato che entrambe le vittime erano decedute a distanza di dieci secondi dagli spari.

Ulteriore doglianza riguarda la mancata rilevazione della qualità di teste

oculare di Ivano Amendola, essendo stato accertato che questi si trovava a pochi metri dal luogo degli spari e aveva asserito che era intento a raccogliere fragole, senza riferire alcun particolare utile in merito al duplice omicidio.

Per quanto concerne le videoriprese estratte dalle telecamere presenti sui luoghi, la difesa lamenta il mancato conferimento di tutti i filmati, surrogato dall'estrapolazione di alcuni fotogrammi, nonostante si fosse proceduto al sequestro dell'intera apparecchiatura. Inoltre, senza affidarsi alla verifica di personale esperto, la ricostruzione della vicenda sulla scorta dei fotogrammi estratti dai relativi video era avvenuta con l'adeguamento del corretto orario di ciascuna immagine operato dall'agente di polizia giudiziaria mediante l'utilizzazione del proprio orologio, procedimento che, come si era evidenziato, mancava della necessaria oggettività, anche per l'omessa indicazione dei secondi.

L'affidabilità annessa dai giudici di appello a tale metodo empirico viene denunciata come illogicamente motivata, trattandosi di ricostruire un omicidio dipanatosi in pochi secondi, rispetto a cui anche il, non escluso, disallineamento di alcuni secondi o di alcuni minuti poteva rilevare, tanto più che la rilevazione dello sfasamento orario era stata effettuata dagli operanti con il loro personale orologio da polso, come aveva dimostrato il passaggio della Mercedes, ripreso dalla telecamera A e dalla telecamera F, che aveva indotto gli inquirenti a rettificare il disallineamento temporale fra i due strumenti di ripresa da un'ora a un'ora e tre minuti; tale modo di procedere avrebbe reso gravemente illogica l'intera analisi di interrelazione fra gli elementi rilevati nelle videoriprese.

Su questo argomento la difesa ribadisce che sin dalle indagini preliminari aveva richiesto l'estrapolazione di tutto il materiale delle videoriprese dal 5 maggio 2015, ma non lo aveva mai ottenuto, in tal senso non essendo corrispondente alla realtà l'affermazione di segno diverso fatta dalla Corte di assise di appello circa la mancata attivazione di parte nel sollecitare l'attività istruttoria integrativa ex art. 507 cod. proc. pen.

Analizzate, in ogni caso, le immagini commentate nel corso del giudizio dagli operanti della polizia giudiziaria, si segnala la grave illogicità costituita dalla mancata adesione al fatto storico in ordine all'assunto - ma dalle immagini non era emerso - passaggio di [REDACTED] a bordo della Fiat Punto in provenienza da Via dei Greci: proprio per tale ragione le immagini di tutte le telecamere collocate su quella strada avrebbero dovuto essere messe a disposizione della difesa. Inoltre, nel corso dell'escussione del testimone di polizia giudiziaria D'Ecclesia, questi, nell'ambito di una deposizione contrassegnata da numerose lacune logiche e descrittive, aveva ammesso che, in ordine all'individuazione dei due imputati a bordo del motociclo, come

risultante dall'immagine analizzata in dibattimento, le persone riprese potevano essere diverse da [redacted] e [redacted]. Ugualmente, la presenza di uno stemma sul parabrezza del motociclo corrispondente a quello presente sul parabrezza del motociclo preso in uso dai due imputati quando si trovavano a Ogliara non avrebbe potuto rivestire valore identificativo, in quanto esso era nella dotazione di molti motocicli Honda del tipo di quello in esame.

Ancora, la deposizione del consulente tecnico della difesa, ing. Lima, che aveva esposto le sue consolidate esperienze tecniche in ambito forense, aveva dimostrato che le due immagini relative alla Fiat Punto analizzate dalla polizia giudiziaria rendeva plausibile la diversità delle due autovetture, non intravedendosi il numero di targa e stante, più in generale, l'impossibilità di dimostrarne la corrispondenza: però, la Corte territoriale, a fronte della doglianza espressa sull'argomento, si sarebbe trincerata dietro una motivazione generica ascrivendo alle considerazioni del consulente di parte il limite di aver analizzato soltanto alcune immagini, senza disporre la perizia chiesta dalle difese.

In tal senso, non sarebbero state considerate le indicazioni fornite dall'altro consulente di parte, dott. Gallo, da cui era emersa l'assenza, nell'analisi degli operanti, di riferimenti a parametri fisionomici o a rilevazioni metriche con l'effetto che, in totale assenza di qualsiasi metodo scientifico, le immagini risultavano inidonee al riconoscimento facciale.

Anche a tale stregua la difesa considera gravemente illogica la motivazione della sentenza impugnata che, dopo aver annesso ai medesimi il valore di prova schiacciante, ha definito gli esiti delle videoriprese come valido supporto probatorio, senza riuscire a contrastare le obiezioni sollevate dagli imputati sui temi indicati.

In ordine alla valutazione della deposizione del collaboratore De Maio, essa si presta a censura, secondo la difesa, in quanto non sono state rilevate le discrasie su quanto era stato ricostruito in ordine all'abbigliamento di [redacted] fin da quando era arrivato a bordo della Ford Ka nella piazza di Ogliara ed è stato illogicamente minimizzato il contrasto esistente fra De Maio ed [redacted] a causa della rissa avvenuta in carcere, in relazione alle possibili ritorsioni: ritorsioni che - nota il ricorrente - la genuinità della propalazione accusatoria non escluderebbe.

Circa il prelievo dei tamponi *stub*, relativo alle tracce di sparo, al di là dell'esito soltanto indicativo per alcuni degli imputati, non era stato accertato se, al momento del prelievo, fossero state rispettate le procedure di garanzia (cd. bianco operatore e bianco ambientale) per evitare possibili contaminazioni: e tale dato avrebbe dovuto essere rilevato perché inficiava in ogni caso il risultato

ottenuto, secondo le indicazioni fornite dai consulenti di parte Mastrangelo e Lima; ciò, a parte il rilievo che le particelle riferite a [REDACTED] erano risultate di forma irregolare, laddove la testimone qualificata, dott. Trotta, aveva affermato che quelle derivanti dallo sparo hanno forma sferica; nemmeno su tale argomento la Corte di assise di appello avrebbe portato la sua valutazione.

Inoltre, nel corso del giudizio, era emersa la pista alternativa esposta dall'inquirente De Salvo, dirigente della Squadra Mobile, per il contrasto insorto tra Procida e soggetti ignoti, essendo esplosa una bomba carta davanti al bar del medesimo; i Carabinieri intanto avevano praticato l'accertamento *stus* su un altro soggetto (Rosario Criscuoli, che, essendovi tenuto, si era insolitamente presentato nella locale Caserma con un quarto d'ora di anticipo, alle ore 16:15, anziché alle ore 16:30). Fra l'altro, nota il ricorrente, anche l'avvenuto litigio fra Procida e [REDACTED] era stato immediatamente portato a conoscenza di Ciro Marigliano, con il quale le vittime intrattenevano rapporti delinquenziali. Infine, era pervenuta presso la stessa Procura della Repubblica, nel luglio 2015, una lettera proveniente da una persona che si definiva parente di Procida e segnalava di aver saputo da Aniello Arienzo di Ogliara il vero motivo dell'omicidio del congiunto, ascrivibile a persone diverse da quelle indagate.

Con questi elementi la sentenza impugnata non si sarebbe confrontata al fine di verificare se il compendio indiziario fosse effettivamente idoneo a ritenere superato il limite dell'accertamento di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio.

2.2.4. Con il quarto motivo viene prospettato il vizio di motivazione in merito alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991.

L'illogicità della motivazione viene dalla difesa sottolineata in relazione al contesto di un litigio ordinario in cui si era avuto il diverbio fra Procida e [REDACTED], essendo da escludere la pronuncia di una minaccia di morte da parte del secondo e non essendo bastevole per l'evenienza di questa aggravante la sola percezione della persona offesa, ma necessitando dati oggettivi, quali il contenuto della minaccia e le modalità della condotta dell'agente, in relazione al contesto ambientale: dati mancanti nel caso in esame.

2.2.5. Con il quinto motivo si lamenta la manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla circostanza aggravante della premeditazione.

La denunziata illogicità consiste, per il ricorrente, nell'aver confuso la premeditazione con la mera preordinazione del delitto: posti i due elementi, psicologico e cronologico, caratterizzanti la premeditazione, per l'evenienza del secondo era necessario il riscontro di un intervallo di tempo apprezzabile fra l'insorgenza e l'attuazione del proposito, più o meno lungo, ma comunque rilevante, seppure non quantificabile; e nel caso in esame erano trascorse

soltanto quattro ore.

Inoltre, dando per buoni i fotogrammi che avevano inquadrato i due *scooter* degli imputati e delle vittime, l'intervallo di soli cinque secondi fra il passaggio dell'uno e dell'altro dimostrava che si era trattato di un omicidio di impeto, deciso e perpetrato in modo istantaneo.

3. Avverso la medesima sentenza hanno proposto ricorso, per l'imputato [REDACTED], i difensori avv. Fedele Varsi e avv. Alfredo Gaito, ciascuno con proprio atto.

3.1. L'atto di impugnazione esteso, nell'interesse di [REDACTED], dall'avv. Varsi chiede l'annullamento della sentenza articolando sette motivi.

3.1.1. Con il primo motivo si lamentano la violazione degli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione nella valutazione degli elementi indiziari.

In primo luogo, erroneamente la Corte territoriale avrebbe attribuito al consulente tecnico dell'imputato, dott. Gallo, di avere rilevato che [REDACTED] aveva in Ogliastra una maglietta grigia, cosa non affermata dal medesimo.

Inoltre, sostiene la difesa, erroneamente i giudici di appello hanno ascrivito a mero errore materiale l'indicazione di [REDACTED] quale conducente del motociclo, risultando invece da precisi punti della deposizione del teste di polizia giudiziaria D'Ecclesia l'indicazione in [REDACTED], e non in [REDACTED] del suddetto soggetto a bordo del motociclo, senza però spiegare quale elemento esclude che [REDACTED] alle ore 16:14:43 si stesse dirigendo a bordo di uno *scooter* verso il luogo del delitto per poi allontanarsene 2 minuti e 39 secondi dopo a bordo dell'autovettura previamente parcheggiate nei paraggi.

3.1.2. Con il secondo motivo si prospettano la violazione degli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen. e vizio della motivazione nella valutazione di ulteriori dati, anche per omessa risposta alle questioni poste con i motivi di appello.

Pur dopo avere ritenuto che i due soggetti effigiati a bordo dello *scooter* dalla telecamera F erano i medesimi soggetti ripresi poco prima, la Corte territoriale non avrebbe valorizzato il dato, già evidenziato, che si trattava degli stessi soggetti visti partire da Ogliastra in precedenza, la decisione risultando illogica e contraddittoria per la susseguente affermazione secondo cui i fotogrammi 77 e 78 riprendevano [REDACTED] come uno dei due soggetti a bordo del motoveicolo.

3.1.3. Con il terzo motivo si evidenziano la violazione degli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione nella valutazione di ulteriori fotogrammi.

La sentenza impugnata, analizzando i fotogrammi 51 - 64 e 65 - 70, ha

affermato la stretta sequenzialità tra gli uni, estrapolati dagli impianti di Via Fuardo, e gli altri, estrapolati da quelli di Via Cappelle Inferiori, assumendo che i soggetti e lo scooter erano visibili nonostante la qualità non eccelsa dell'immagine e richiamando a conforto l'ammissione che avrebbe fatto il consulente di parte Gallo, a pag. 37 del suo elaborato, punto dove però questi aveva analizzato altri fotogrammi, quelli 83 - 84.

Sicché, desume il ricorrente, la motivazione si rivela illogica sia dove assume la sequenzialità fra i fotogrammi indicati, sia dove conclude che i soggetti effigiati nei fotogrammi successivi sono i medesimi ripresi dalla telecamera precedente.

La stessa critica viene mossa con riferimento all'analisi dei fotogrammi 79 - 82, da un lato, e 83 - 84, dall'altro, essendo illogico ritenere che [redacted] potesse essere effigiato nell'uno e nell'altro momento, in luoghi distanti alcune centinaia di metri, a un solo secondo di tempo di differenza, essendovi incompatibilità tra gli orari accertati.

3.1.4. Con il quarto motivo si prospettano la violazione degli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen. e vizio della motivazione nella valutazione degli elementi inerenti al calcolato disallineamento fra gli orari delle videoriprese.

La polizia giudiziaria, in ordine ai fotogrammi estratti dalla telecamera F, ubicata presso il distributore Esso, aveva riferito circa il disallineamento del relativo orario rispetto a quello reale di un'ora e tre minuti: tuttavia, osservando il passaggio della medesima autovettura, costituita da una Mercedes classe A, davanti alla suddetta telecamera e poi davanti alla telecamera A, collocata nei pressi della susseguente rotatoria, l'orario, come proposto dalla polizia giudiziaria, differiva di un solo secondo, ma, essendo distanti 400 metri i due punti di rilevazione, la Corte di merito avrebbe dovuto rilevare l'incongruenza della relativa ricostruzione, senza giustificare l'entità del disallineamento suindicato riferendosi a un non meglio precisato materiale documentale.

3.1.5. Con il quinto motivo si prospettano la violazione degli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen. e vizio della motivazione nella valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Sabino De Maio e dell'esito degli esami *stub*.

Le dichiarazioni di De Maio che avevano attribuito ai dettagli dedotti come riferiti a lui da [redacted] la spiegazione del perché quest'ultimo era risultato negativo all'esame dei residui dello sparo - si era protetto le mani con guanti e dopo si era lavato in modo speciale, a differenza degli altri due imputati che egli aveva abbracciato quando si erano rivisti, contaminandoli - sarebbero state erroneamente recepite dalla Corte di merito: l'esito del suddetto esame per [redacted] era stato soltanto indicativo, dunque non rilevante ai fini della dimostrazione relativa alle tracce di sparo, come d'altronde indicativo era stato

l'esito della corrispondente analisi all'interno della Ford Ka, veicolo pacificamente estraneo al delitto, siccome restato parcheggiato prima dell'azione cruenta e rimosso soltanto a seguito del suo sequestro.

In ogni caso - evidenzia la difesa - nessun riscontro era emerso in ordine al fatto che [REDACTED] era munito di guanti al momento degli spari.

3.1.6. Con il sesto motivo si lamentano la violazione degli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione in merito al movente.

Secondo la difesa, è illogico il riferimento operato dai giudici di merito alla questione dell'affissione dei manifesti elettorali per l'individuazione del movente del delitto, sussistendo un patto fra Procida e [REDACTED] per lo svolgimento di tale attività, essendosi peraltro confuso - quanto all'istanza di esame del teste Marigliano, riferita a Ciro Marigliano - tale soggetto con quello, Matteo Marigliano, che aveva fatto da intermediario tra il candidato alle elezioni e le vittime per la gestione del suddetto servizio, nonché essendo stata ignorata la prospettazione dei buoni rapporti intercorrenti fra [REDACTED] e Antonio Procida, provati dalla fornitura di prodotti di pasticceria che il primo effettuava quotidianamente per il bar del secondo e dalla conversazione telefonica in cui la compagna di Procida (Maria Apicella), parlando con una zia, segnalava che il convivente e [REDACTED] erano soci dell'affissione dei manifesti elettorali.

3.1.7. Con il settimo motivo vengono addotti la violazione degli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione in merito all'individuazione del veicolo utilizzato per la commissione del duplice omicidio.

La difesa sottolinea che, con specifico motivo di appello, si era evidenziato che, al di là di generici e inattendibili riferimenti, l'unica testimonianza che aveva riferito in ordine a tale punto era quella di Maria Apicella, la quale, anche in conversazioni intercettate, aveva affermato che gli assassini erano a bordo di una macchina nera con il cofano schiacciato, ossia senza coda. Questa doglianza non sarebbe stata in alcun modo considerata dai giudici di appello, se non genericamente assumendo che quell'auto nera poteva trovarsi semplicemente in transito, ma non considerando che la testimone aveva specificato che si era trattato di un'auto dalla quale erano stati esplosi i colpi di pistola e che scappava sgommando. Conclusivamente viene prospettata come sfornita di aggancio probatorio l'affermazione che l'autore del delitto fosse a bordo di un motociclo.

L'omessa valutazione delle dichiarazioni di Maria Apicella è considerata dalla difesa rilevante, in quanto si trattava di una testimone oculare almeno dell'ultima parte dell'azione e, allo stesso tempo, di una persona interessata all'accertamento della verità.

3.2. L'atto di impugnazione esteso, egualmente nell'interesse di [REDACTED] [REDACTED], dall'avv. Gaito prospetta l'annullamento della sentenza sulla scorta di

tre motivi, dopo lo svolgimento di una premessa di ordine generale in cui si aderisce alla questione di nullità relativa alla composizione del collegio giudicante sollevata dai difensori di [REDACTED] e si segnala quale vizio capitale della sentenza stessa il procedimento logico seguito per far assurgere le circostanze indizianti a prova piena, senza avvedersi che i supposti indizi non erano rappresentati da fatti certi ma, al contrario, da elementi di valenza non più che possibilistica.

3.2.1. Con il primo motivo si lamentano la violazione dei criteri legali di valutazione della prova indiziaria, l'erronea applicazione della legge penale sostanziale e la mancanza di motivazione effettiva.

Secondo la difesa, la decisione impugnata, con disinvolto comportamento autoreferenziale, si è spinta a formare autonomamente anche i presupposti di fatto del ragionamento indiziaro superando la carenza oggettiva di orari veritieri e attivando il procedimento della logica indiziaria senza avere acquisito dati certi e, dunque, violando i criteri di valutazione della relativa prova.

Il mosaico indiziaro esposto nella decisione di merito ha individuato il suo *trait d'union* nei fotogrammi delle telecamere che, a giudizio della Corte territoriale, inchioderebbero gli imputati, sebbene nessuna telecamera avesse ripreso la condotta omicida e, con particolare riferimento alla posizione di [REDACTED], la sua collocazione nella dinamica sia risultata l'esito di un dato fideistico, basato sull'esperienza degli operatori di polizia giudiziaria, senza il confronto con i rilievi tecnici esposti nella consulenza della difesa.

A) Con primario riguardo al riconoscimento dell'imputato da parte degli esponenti della polizia giudiziaria a bordo del motociclo visibile durante i minuti precedenti al fatto di sangue, il consulente di parte, dott. Gallo, aveva evidenziato che le immagini non soddisfano i parametri forensi necessari per l'attribuzione dell'identità: il rilievo tecnico, dunque, coinvolgeva il principale fatto oggettivo alla base del ragionamento inferenziale, ma i giudici di appello lo hanno obliterato ritenendo che il riconoscimento degli appartenenti alla polizia assicurasse un elevato *standard* di affidabilità e rifiutando il confronto con le obiezioni tecniche poste dall'ausiliare di parte, la cui validità scientifica non era stata posta in discussione nemmeno dalla sentenza di primo grado. Si sarebbe, pertanto, determinato un corto circuito logico attraverso la persistente utilizzazione delle immagini in questione, senza confrontarsi con l'emersa inadeguatezza tecnica dei relativi fotogrammi, mediante una valutazione definita sinergica degli elementi di prova nella quale le medesime immagini concorrevano, nonostante l'accertata inesistenza per esse delle necessarie caratteristiche scientifiche per la loro validazione.

In tal senso l'annotazione di polizia giudiziaria del 18 maggio 2015, acquisita

agli atti del dibattimento e illustrata dai testimoni di polizia giudiziaria, non supera, secondo la difesa, le obiezioni tecniche per almeno due ragioni: i fotogrammi sono tecnicamente inidonei a supportare il riconoscimento; il giudizio di attendibilità formulato in sentenza risulta arbitrario, in quanto non è ancorato a un parametro di controllo, tale non essendo il riferimento a pregresse conoscenze dell'ufficio addotto dagli operanti D'Ecclesia e Mancusi.

Il susseguente riferimento a elementi neutri (il taglio di capelli, il colore di un capo di abbigliamento, il modello della marca del motociclo e di un accessorio frangivento) non elide – sottolinea il ricorrente – l'illogica rielaborazione della premessa di fatto compiuta dai giudici di appello, i quali avrebbero finito per annettere al fatto costituente l'indizio, ossia la presenza di [REDACTED] a bordo del motociclo, la certezza che era stata, invece, infirmata dall'inevasa critica difensiva, essa si confortata dalla prova scientifica.

B) Quanto alla sincronizzazione degli orari che inchioderebbero [REDACTED] si censura la valutazione della Corte territoriale, fideisticamente volta a considerare affidabile il metodo empirico adottato dagli operatori della polizia giudiziaria per sincronizzare i vari files video attraverso il semplice impiego di un orologio da polso, modalità – sottoposta a coerente critica da parte del consulente della difesa – che aveva introdotto un elemento distonico, tale da escludere la certezza della quadratura degli orari delle varie videoriprese.

Si segnala come particolarmente allarmante il progressivo aggiustamento dell'addotto disallineamento degli orari relativi alla telecamera collocata presso il distributore di benzina Esso, inizialmente quantificato in un'ora, poi – una volta realizzato che in tal modo il motociclo a cui si era collegata la presenza degli imputati sarebbe passato di lì prima della consumazione del delitto – rideterminato in un'ora e tre minuti, con l'addotto riferimento al passaggio della medesima autovettura Mercedes Classe A alla vista delle medesime telecamere: parametro inevitabilmente incerto, ben potendo quel veicolo essersi fermato per tre minuti fra i due punti di osservazione, non sostenuto dall'esito delle prove testimoniali richiamate nella sentenza.

C) Una volta appurato che i dati emersi null'altro avevano fatto emergere che la presenza di [REDACTED] nella macroarea corrispondente alla frazione di Salerno in cui egli risiedeva, l'averlo collocato a bordo dell'automobile Ford e poi del motociclo Honda indicato come immediatamente prossimo al delitto costituisce – per la difesa – il frutto di uno scollamento fra i fatti oggettivi e l'assunto decisorio, con conseguente sua arbitrarietà: esito rispetto al quale viene prospettata la carenza di motivazione circa il rigetto dell'istanza difensiva di disporre perizia al fine di cristallizzare o confutare gli elementi scaturenti dalle suddette videoriprese, non potendo, nel contesto dato, il giudice di merito fare

affidamento sulla sua competenza per confermare o sconfessare l'errore di identificazione segnalato dal consulente di parte (dott. Gallo).

D) Per quanto concerne il contributo del collaboratore di giustizia Sabino De Maio, anche la difesa di [REDACTED] lamenta la mancata valutazione dei rilievi svolti sul tema in appello, sia con riferimento al fatto che De Maio aveva già appreso dell'omicidio nel contesto extracarcerario, essendo agli arresti domiciliari all'epoca del fatto, sia con riferimento al particolare che questi aveva parlato di guanti da giardiniere usati da [REDACTED], laddove, se quest'ultimo si fosse dotato di guanti di tale tipo, si sarebbe certo posto nell'impossibilità di premere il grilletto, obiezione superata dai giudici di appello con un'interpretazione additiva delle dichiarazioni del testimone.

Inoltre, risulterebbe illogicamente minimizzata la lite intercorsa tra l'accusatore e l'accusato in carcere, nonostante De Maio fosse organizzatore di un clan camorristico e dunque un criminale di livello tale da non poter tollerare l'affronto messo in essere da [REDACTED] nei suoi riguardi davanti alla comunità carceraria, con la conseguente insorgenza della concreta possibilità di concepire da parte sua la vendetta attraverso la facile accusa ai suoi danni, comunque non riscontrata in via esterna da dati oggettivi.

E) In ordine all'esito dell'accertamento *stub*, negativo per [REDACTED] e soltanto indicativo per [REDACTED] e [REDACTED], esso, ad avviso della difesa, è stato colpevolmente trascurato in sentenza sulla scorta di una motivazione apparente.

F) Viene poi criticata la valutazione della testimonianza di Maria Apicella che aveva inizialmente collocato alle ore 16:15, ossia all'esatta ora dell'omicidio, la citofonata da parte di tale Guido, dai giudici di merito riferita a [REDACTED], per poi arretrarla in dibattimento alle ore 16:00, con corrispondente anticipazione dell'uscita da casa, quel pomeriggio, di Antonio Procida.

In tal caso, si evidenzia, sono state privilegiate le rettifiche intervenute dopo due anni, mentre per la testimonianza di Braccante si sono preferiti gli spunti emersi nell'immediatezza del fatto adducendosi che allora i ricordi erano più nitidi, con una flessibilità funzionale soltanto alla convalida del teorema di accusa.

3.2.2. Con il secondo motivo si lamentano l'erronea applicazione dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 e il vizio di motivazione inerenti alla corrispondente circostanza aggravante.

La sentenza impugnata, sul tema, fa notare la difesa, ha attinto al patrimonio conoscitivo dell'estensore, equiparabile alla scienza privata, e in ogni caso merita censura per aver fatto applicazione oggettiva, e non soggettiva, della circostanza aggravante in questione: in effetti, la descrizione del metodo mafioso risulta affidata a espressioni generiche, senza l'indicazione di quale

sarebbe stata la condotta specifica di [REDACTED] all'interno della dinamica omicidiaria rilevante a tal fine; né era emersa la prova che l'imputato - al di là della sussistenza o meno del conflitto tra [REDACTED] e i soggetti legati all'attacchinaggio dei manifesti elettorali - fosse coinvolto in questo affare.

3.2.3. Con il terzo motivo si denunziano la violazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. proc. pen. e il corrispondente vizio di motivazione, in tema di diniego delle attenuanti generiche e di applicazione della recidiva.

Le corrispondenti statuizioni, evidenzia il ricorrente, sono state affidate a una motivazione generica, in quanto limitata ai tratti caratteristici del delitto, attraverso la valutazione collettiva e non, invece, personalizzata in riferimento alla sfera di [REDACTED].

Avrebbero dovuto, per contro, indicarsi le ragioni per le quali le oggettive differenze caratterizzanti la posizione di quest'ultimo, con la sua storia giudiziaria e il suo ruolo all'interno della dinamica complessiva degli accadimenti, non meritassero una speciale considerazione al fine del riconoscimento delle suddette attenuanti e dell'esclusione della recidiva.

4. La sentenza di appello è stata impugnata, nell'interesse dell'imputato [REDACTED], dai difensori avv. Fabio De Ciuceis e avv. Giuseppe Cincioni, ciascuno con proprio atto.

4.1. L'atto di impugnazione redatto dall'avv. De Ciuceis prospetta l'annullamento della sentenza formulando otto motivi.

4.1.1. Con il primo motivo si evidenziano la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla valutazione di credibilità delle dichiarazioni di Sabino De Maio.

La difesa rimprovera ai giudici di appello di avere omesso un adeguato vaglio della scelta collaborativa operata da De Maio con conseguente riflesso sulla genuinità e sulla credibilità complessiva del relativo narrato. Questa persona aveva maturato la scelta collaborativa ed esternato le dichiarazioni accusatorie il 13 luglio 2017, a oltre due anni dai fatti, dopo aver avuto la possibilità, quando era agli arresti domiciliari, di informarsi sull'accaduto attraverso ogni fonte. Egli, inoltre, aveva avuto con [REDACTED] una violenta lite in carcere alla presenza di testimoni, confermata dalla polizia penitenziaria, ma sminuita illogicamente nella sentenza impugnata, pur essendo emersa la contraddizione relativa alla questione dei guanti, adottati dal collaboratore come indossati da [REDACTED] però non risultanti dall'immagine dei fotogrammi 77 - 78, che avevano ripreso il motociclo con a bordo i Killer appena prima del delitto. Si segnala che non è stato considerato che De Maio aveva propalato circostanze false in altri processi e che aveva riferito, attribuendola alle confidenze ricevute

da [REDACTED], di una pratica da costui messa in essere per impedire la rilevazione delle tracce di sparo sulle mani (attraverso il loro lavaggio con l'urina) ormai inefficace in ragione delle tecniche adottate.

Stante l'intrinseca inaffidabilità delle dichiarazioni suindicate, peraltro confuse e contraddittorie, la Corte di assise di appello non avrebbe potuto superare il corrispondente ostacolo giuridico, pena l'illogicità della motivazione, attraverso la valorizzazione di elementi di riscontro aventi natura soltanto estrinseca.

In particolare, la versione riferita dal collaboratore, secondo cui Procida era stato attinto per primo dai colpi di pistola, era confliggente con la ricostruzione avallata dai consulenti del Pubblico ministero, i quali invece avevano accreditato la tesi per la quale il primo ad essere colpito era stato Rinaldi: i giudici di appello per avvalorare la narrazione del collaboratore avrebbero per di più conferito forza pregnante al racconto di Maria Apicella, che aveva descritto l'accaduto in una situazione di tensione, e la discrasia ha generato, per il ricorrente, una rilevante lacuna motivazionale.

4.1.2. Con il secondo motivo si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze inerenti all'esame *stub*.

Il ricorrente lamenta l'evidente illogicità che rileva nella motivazione della sentenza impugnata, la quale ha dato preminenza alle strampalate dichiarazioni di De Maio rispetto alle risultanze negative dell'accertamento sulla persona di [REDACTED] delle tracce di residui dello sparo, nonostante la tempestività delle verifiche compiute alla polizia giudiziaria: vano sarebbe il riferimento fatto dai giudici di appello all'attività di ripulitura ascrivita all'imputato, dal momento che [REDACTED] venne condotto in Questura alle 18:25 del giorno dei fatti, subito dopo la perquisizione dell'appartamento con esito negativo, e venne sottoposto a prelievo fra le 20:10 e le 20:50 dello stesso giorno; punti fermi al contrario dei datati stratagemmi accreditati sulla base delle dichiarazioni di De Maio; così come sarebbe illogico il credito annesso alla versione di De Maio, in ordine all'avvenuta esecuzione degli omicidi da parte di [REDACTED] con guanti da giardiniere, inidonei a consentire finanche l'inserimento del dito sul grilletto.

4.1.3. Con il terzo motivo si denuncia lamenta il vizio di motivazione consistito nella mancata valutazione di testimonianze aventi valenza decisiva.

Nonostante la questione fosse stata posta con i motivi di appello, la Corte territoriale, segnala la difesa, ha sostanzialmente ommesso di valutare la testimonianza resa da Ciro Ignoto, quale aveva dato atto di essersi intrattenuto in Ogliara con [REDACTED] nell'arco orario intercorso tra le ore 16:00 e le ore 16:15 del giorno dei fatti, e la testimonianza resa da Mario Viviani (o Viviano), il quale con precisione aveva riferito di essersi intrattenuto con lo stesso imputato

parlando con lui dal balcone mentre udiva il cane che lo stesso [redacted] gli aveva portato, in orario compatibile con quello indicato dal primo testimone, essendosi poi Esposito allontanato in direzione di Giovi a bordo della sua Smart grigia.

4.1.4. Con il quarto motivo si prospettano la violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla perizia antropometrica.

I giudici di appello hanno illogicamente, secondo la difesa, fondato l'accertamento di responsabilità di [redacted] sul riconoscimento effettuato sui fotogrammi da parte di due ufficiali della polizia giudiziaria omettendo, però, di confrontarsi con i risultati contrastanti della consulenza tecnica del dott. Cusimano, in base alla quale il passeggero effigiato sullo scooter nelle immagini più rilevanti non poteva essere [redacted], adducendo di aver visionato i filmati in camera di consiglio di averne tratto il convincimento - però apodittico - del sufficiente grado di nitidezza e qualità di rappresentazione delle immagini.

Così ragionando, la Corte di assise di appello avrebbe omesso di rilevare l'assenza nelle immagini di marcatori dell'identità di [redacted] e l'impossibilità di scorgere sia pure approssimativamente i tratti del volto del soggetto ripreso.

In tal senso, l'apporto del consulente di parte aveva addotto un esito dell'accertamento antropometrico, peraltro in qualche misura travisato, giacché il prof. Cusimano non aveva mai ammesso una somiglianza nemmeno parziale fra il passeggero dello scooter ed [redacted] e aveva esposto ineludibili risultati di natura biometrica certamente incompatibili con quelli che caratterizzavano la persona dell'imputato, adottando metodi scientificamente validati.

Gli argomenti utilizzati per destituire di rilevanza questo accertamento vengono censurati dalla difesa come del tutto illogici, in quanto non radicati su considerazioni di natura scientifica, senza peraltro disporre la perizia che le difese avevano sollecitato.

4.1.5. Con il quinto motivo si prospetta illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione in ordine alla pretesa irrilevanza della precisa determinazione degli orari.

Anche per [redacted] la difesa critica il recepimento illogico da parte dei giudici di appello del progressivo aggiustamento di orario delle telecamere di videosorveglianza, con particolare riferimento a quella indicata con la lettera F, prima guidato dall'orario dell'orologio degli inquirenti, poi corretto con riferimento al passaggio di un'autovettura anche nei pressi della telecamera vicinior.

La motivazione - lamenta il ricorrente - ha, da un lato, sostenuto la non indispensabilità della determinazione degli orari ma, dall'altro, si è aggrappata alle dichiarazioni testimoniali per annettere un minimo di concretezza alla ricostruzione affermata, adducendo notazioni aprioristiche e pretermettendo i

dati oggettivi attestanti l'estraneità dell'imputato alle condotte contestate.

4.1.6. Con il sesto motivo si evidenzia il vizio di motivazione in tema di prova del concorso di persone nel reato.

Disattendendo la tesi propugnata dall'imputato circa il suo intervento nella vicenda al solo fine di mettere pace, i giudici di appello, enfatizzando quali indizi quelle che erano mere congetture, avrebbero apoditticamente affermato il concorso di [REDACTED] nei reati contestati sulla scorta di una contraddittoria valutazione degli elementi di prova esaminati.

4.1.7. Con il settimo motivo si deducono la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione agli elementi di contraddittorietà emersi nella valutazione degli indizi.

Nel procedimento logico volto all'acquisizione e valutazione della prova indiziaria - rimarca la difesa - la precisione e la concordanza degli indizi costituisce, oltre alla loro gravità, la premessa necessaria. Invece, nel caso in esame, il legame fra [REDACTED] e gli altri imputati sarebbe stato tratto unicamente dall'analisi di pochi fotogrammi e dalle parole di un teste di polizia giudiziaria, nonché dal fallimento dell'alibi, in contrapposizione, però, all'omessa valutazione dei risultati della consulenza scientifica che aveva concluso in senso diametralmente opposto e senza una disamina critica di carattere organico e una prospettiva globale e unitaria, dunque con un ragionamento soltanto ipotetico.

4.1.8. Con l'ottavo motivo si deducono la violazione dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. e la contraddittorietà della motivazione, in ordine al diniego della sollecitata rinnovazione del dibattimento.

La difesa ricorda di aver chiesto la disposizione di perizia volta a verificare il valore probatorio delle videoriprese, l'esame di Alfonso Morello, Daniele Tarantino e Rocco Agrippa, presenti alla lite intervenuta in carcere fra De Maio ed [REDACTED], l'acquisizione del certificato del Comune di Salerno attestante l'appartenenza alla frazione Giovi del Comune di Salerno della contrada Piegolelle, per dimostrare la compatibilità dei risultati sulla cella telefonica del telefono cellulare in uso a [REDACTED] con la presenza dell'imputato in quel luogo, nonché l'accertamento sull'esatta posizione del cellulare in uso all'imputato durante il giorno dell'omicidio.

I giudici di appello non hanno ammesso tale approfondimento istruttorio e, così facendo, secondo la difesa, hanno precluso la possibilità per l'imputato di avvalorare l'alibi e di invocare il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Del resto, per il ricorrente, non si è in presenza di alibi falso, in quanto contrastato da altri elementi, ma di alibi non corroborato dal fatto che al momento dei fatti il suo cellulare agganciava una cella che copriva in quartiere ben lontano dal luogo del delitto.

4.2. L'atto di impugnazione articolato, pure nell'interesse di [REDACTED], dall'avv. Cincioni consta di tre motivi.

4.2.1. Con il primo motivo vengono lamentate la violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. con riferimento alla valutazione del compendio probatorio e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alle doglianze svolte con l'appello circa il contenuto degli elementi di prova, con valutazione del tutto apparente, e l'erronea applicazione della regola del ragionevole dubbio.

Svolta un'ampia premessa sul procedimento logico-giuridico posto a presidio della corretta valutazione della prova, la difesa osserva che tali principi non sono stati rettamente applicati nel caso in esame nel quale i giudici di appello, sulla scia della sentenza di primo grado, sono stati chiamati a valutare elementi appartenenti alla più varia casistica, al centro della quale è stato collocato il giudizio di certezza circa il fatto che i due soggetti effigiati dalle videoriprese a bordo del motociclo corrispondono alle due persone che eseguirono l'omicidio, con l'ulteriore specificazione che il passeggero corrisponde all'imputato [REDACTED], sulla primaria scorta dell'esistenza del movente, delle dichiarazioni del collaboratore De Maio e della visione dei filmati, con la conseguente individuazione da parte degli operanti.

In primo luogo, avrebbe dovuto riflettersi sul fatto che il movente non aveva natura individualizzante per [REDACTED] dato che l'alterco non l'aveva in alcun modo riguardato.

Quanto alla valutazione delle dichiarazioni del suddetto collaboratore, la difesa sostiene che ci si trova di fronte a un'ipotesi paradigmatica di violazione della corretta applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.: in relazione all'esito negativo della prova *sub*, sia l'addotto particolare secondo cui [REDACTED] aveva riferito a De Maio di aver cancellato le tracce di sparo lavandosi con l'urina, sia l'addotto uso di guanti avevano formato oggetto di critiche specifiche e il consulente Mastrangelo aveva spiegato l'ignoranza della pratica di occultamento delle tracce ascritta all'imputato, ma la Corte territoriale sull'argomento si sarebbe limitata a incedere con il medesimo approccio congetturale seguito dai giudici di primo grado recependo e arricchendo, con l'inedito riferimento al lavaggio delle mani, quel contenuto dichiarativo, così da annettere rilievo a un dato scientificamente erroneo (quello relativo all'impiego dell'urina) e da non considerare il carattere di riscontro negativo costituito dall'assenza di tracce di sparo sulla persona di [REDACTED].

In ordine, poi, al riconoscimento di [REDACTED] da parte degli esponenti della polizia giudiziaria, i giudici di appello, secondo la difesa, hanno stabilito le argomentazioni e le conclusioni scientificamente corrette esposte dal consulente di parte, dott. Cusimano, nel suo preciso accertamento di natura antropometrica,

svalutando in modo apodittico la metodologia adottata, citandone un'altra senza dimostrarne l'utile esperibilità e, poi, evocando in modo soltanto possibilistico l'influenza negativa di fattori inquinanti le operazioni senza esplicitare come tale influenza si fosse determinata nel caso specifico.

Essendo, pertanto, necessario in questa evenienza utilizzare le competenze specialistiche necessarie per valutare i dati rilevanti, la Corte territoriale non avrebbe potuto disattendere le motivate conclusioni del consulente senza disporre la corrispondente perizia e senza avventurarsi in valutazioni personali con l'irrituale sostituzione del proprio parere a quello dell'esperto della materia.

Ulteriore censura ha riguardato l'illogica svalutazione della prova di alibi.

Anche in questo caso si ribadisce la mancata considerazione del contributo costituito dalla testimonianza di Mario Viviani (o Viviano) da cui emergeva che al momento dell'omicidio [REDACTED] era in luogo diverso. *Ad abundantiam*, era stato sollecitato un accertamento tecnico idoneo a collocare con esattezza l'utenza dell'imputato. La Corte nulla avrebbe osservato in merito alla suddetta testimonianza determinando così l'assenza anche grafica della motivazione.

Quanto alla necessità di una più precisa localizzazione di [REDACTED], il fatto che la sua utenza agganciava sia la zona del delitto, sia altre zone della città di Salerno - addotto dalla Corte di assise di appello come elemento che rendeva superfluo ogni approfondimento - avrebbe dovuto, invece, destituire di univocità il dato, laddove i giudici di appello, stigmatizza la difesa, lo hanno contraddittoriamente evocato come elemento di certezza.

In definitiva, secondo il ricorrente, la Corte territoriale ha eluso il canone valutativo che imponeva la, pur preannunziata, valutazione complessiva di tutti gli elementi acquisiti, al contempo violando il principio del ragionevole dubbio.

4.2.2. Con il secondo motivo si denunciano la violazione di legge e il vizio della motivazione in merito alla ritenuta circostanza aggravante della premeditazione.

Sul tema - annota la difesa - la Corte territoriale si è limitata al richiamo dell'antecedente costituito dalla lite avvenuta fra una delle vittime e [REDACTED] ma l'esistenza di un movente, riferibile peraltro a un solo soggetto, non autorizzava a ritenere integrata la circostanza aggravante in esame, sotto il profilo oggettivo e sotto quello soggettivo.

Da un lato, infatti, gli esecutori materiali si sarebbero presentati, addirittura con il nome di uno di loro, a casa della vittima e, dall'altro, appariva illogico ritenere accertate la predisposizione dei mezzi e l'ideazione delle modalità della condotta, elementi in contrasto con quella improvvida presentazione, soltanto successivamente alla quale poteva ritenersi insorto il proposito criminoso, con le necessarie conseguenze sotto il profilo del perdurare del proposito stesso.

4.2.3. Con il terzo motivo si evidenziano la violazione di legge e il vizio della motivazione in merito all'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, ora 416-bis.1 cod. pen.

Le modalità a cui i giudici di appello hanno ricollegato l'evenienza di questa aggravante, ossia l'avere agito in pieno giorno con finalità vendicative e incuranti del coinvolgimento di eventuali terzi, non integrano - ad avviso della difesa - il *quid pluris* richiesto per l'integrazione del metodo mafioso, nella parte descrittiva non essendo stato esposto che un agguato, per quanto dagli effetti tragicissimi, senza però l'evocazione del *surplus* intimidatorio.

5. La difesa di [REDACTED] ha depositato due memorie contenenti motivi nuovi.

5.1. Nella memoria a firma dell'Avv. Gaito si prospettano, illustrandole, le determinanti infrazioni delle regole di valutazione della prova inerenti al riconoscimento di [REDACTED] a cui i giudici di merito sono pervenuti valorizzando immagini che il consulente di parte, dott. Gallo, aveva motivatamente ritenuto insuscettibili di essere poste a base di qualsiasi giudizio di compatibilità: una volta ritenute scientificamente corrette le metodiche da lui adottate per formulare le richiamate conclusioni, il relativo elemento avrebbe dovuto essere espunto dal novero di quelli valutabili a carico dell'imputato.

Pertanto - si ribadisce da parte della difesa - i giudici di merito hanno disatteso le conclusioni del consulente senza motivare adeguatamente sulle ragioni dell'eventuale inaffidabilità del metodo da lui prescelto, esponendosi alla censura in questa sede, deputata al controllo della razionalità delle valutazioni compiute dal giudice di merito anche in ordine alla prova scientifica.

L'esito della verifica richiesta, quindi, non può non essere, secondo il ricorrente, la constatazione che la conoscenza scientifica extraprocessuale aveva fatto ingresso nel processo senza il controllo del giudice teso a verificare la competenza e l'imparzialità del tecnico e l'effettivo apporto della legge scientifica in materia attraverso una documentata analisi della corrispondente letteratura.

La testimonianza degli operanti di polizia giudiziaria non avrebbe potuto ritenersi idonea prova a carico dell'imputato se finalizzata a costituire un riconoscimento basato su immagini risultate inservibili, l'espressione del convincimento di credibilità dei dichiaranti, erroneo per le ragioni chiarite, non scalfendo la violazione dei criteri valutativi della prova.

5.2. Nella memoria redatta dall'avv. Varsi sono articolate osservazioni illustrative e specifiche con riferimento, nell'ordine di svolgimento, al quinto, al quarto e al primo motivo dell'atto di impugnazione.

In ordine al quinto motivo si rimarca particolarmente la smentita che hanno

ricevuto le prodezze del collaboratore De Maio circa il fatto dell'incontro dei tre coimputati subito dopo il fatto, nel corso del quale [REDACTED] avrebbe abbracciato i complici contaminandoli: tuttavia, le risultanze processuali condivise dai giudici di merito avrebbero escluso questa eventualità, [REDACTED] e gli altri due avendo preso direzioni diametralmente opposte nei frangenti immediatamente successivi al delitto.

In ordine al quarto motivo, si evidenzia che la doglianza relativa alla valutazione della testimonianza del gestore del distributore di carburante Esso Gaetano De Rosa - di avere udito i colpi di arma da fuoco e di aver sollecitato il conducente della Smart blu a recarsi a vedere cosa fosse accaduto, testimonianza da coordinarsi con i fotogrammi ripresi dalla corrispondente telecamera F, dimostrativa che il disallineamento orario fra telecamere era di un'ora, con conseguente estraneità al delitto del motociclo di cui ai fotogrammi 77 - 78 - non è stata presa in considerazione nella sentenza impugnata, pur essendo dirimente per la ragione esposta; ciò, oltre all'illogicità del progressivo aggiustamento del disallineamento dell'orario fra le varie telecamere.

Con riguardo al primo motivo, si sottolinea che erroneamente i giudici di merito hanno considerato un *lapsus calami* l'indicazione di [REDACTED], e non di [REDACTED], nell'annotazione di polizia giudiziaria del 18 maggio 2015, a proposito dei fotogrammi 71 - 74, annotazione redatta e sottoscritta da sei ufficiali di polizia giudiziaria.

6. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi, segnalando l'infondatezza dei dedotti profili di nullità relativamente alla composizione del collegio giudicante in grado di appello, considerando incensurabile, in quanto adeguatamente motivata, l'opzione dei giudici di appello - che hanno reso una sentenza di condanna conforme a quella di primo grado - di non accedere alla rinnovazione dibattimentale, ritenendo osservati in tale sentenza sentenza, come integrata da quella della Corte di assise, i canoni valutativi del complessivo compendio indiziario, fondati sul previo accertamento dei fatti costitutivi dei singoli indizi e sulla loro sinergica considerazione, e sostenendo che anche la valutazione delle dichiarazioni del collaboratore De Maio, fondata sulla credibilità soggettiva e sull'attendibilità del dichiarante adeguatamente argomentate, è risultata immune da censure.

7. I difensori delle parti civili hanno concluso illustrando le rispettive deduzioni in senso oppositivo a quelle svolte dai ricorrenti, prospettando l'incensurabilità delle valutazioni alla base della sentenza di condanna pronunciata nei confronti dei tre imputati, chiedendo il rigetto del ricorso e

riportandosi alle conclusioni scritte rispettivamente depositate, unitamente alle note specifiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte ritiene che le tre impugnazioni siano, per alcuni aspetti, prive dei requisiti di ammissibilità e, per diversi altri aspetti, infondate e, quindi, debbano essere rigettate nel loro complesso.

2. Va esaminata in via pregiudiziale la questione relativa alla prospettata nullità della sentenza impugnata in ragione della composizione del collegio giudicante di appello dedotta come illegittima dalla difesa di [REDACTED] nei motivi indicati in narrativa *sub* 2.1.1., 2.2.1 e 2.2.2 dei due atti di impugnazione, prospettazione a cui ha aderito la difesa di [REDACTED] nella premessa dell'atto di impugnazione sopra richiamato *sub* 3.2.

All'eccezione secondo cui era stato violato il principio del giudice naturale precostituito per legge, con riguardo al presidente del collegio, funzione immotivatamente assegnata a un magistrato diverso dal presidente di sezione, e con riguardo al consigliere *a latere*, non inserito nel ruolo dei consiglieri della Corte di assise di appello, la Corte territoriale ha contrapposto il contenuto e il dispositivo dei decreti nn. 36 e 57 emessi dal Presidente della Corte di appello di Salerno.

Nella sentenza i giudici di appello hanno spiegato che con i due indicati decreti il Presidente della Corte di appello ha nominato i due componenti togati del collegio decidente: provvedimenti nei quali risulta essersi dato atto che il presidente del collegio (dott. Siano) possedeva il requisito della settima valutazione e il consigliere *a latere* (dott. Brancaccio) faceva parte del ruolo organico dei consiglieri della Corte di appello di Salerno.

Il fatto che all'udienza del 21 ottobre 2019 la Corte di assise di appello si sia limitata a far riferimento ai decreti suindicati disponendo procedersi oltre - al di là del denunciato iato fra verbale riassuntivo e verbale trascrittivo - non ha, in ogni caso, arrecato alcun pregiudizio alle parti, espresso o meno che sia stato il provvedimento di rigetto.

In primo luogo, il riferimento ai decreti presidenziali suddetti era già esaustivamente esplicativo della reiezione della questione sollevata dalle difese e della ragione di essa, senza che per l'emissione del provvedimento, anche di natura collegiale, i giudici dovessero necessariamente disporre la previa sospensione del dibattimento per ritirarsi in camera di consiglio.

In secondo luogo, la base giustificativa all'ordinanza non autonomamente

impugnabile rinviene nella sentenza il suo definitivo assetto.

Posta tale base, deve inoltre aggiungersi la considerazione che, nei due enucleati decreti, il Presidente della Corte di appello di Salerno ha dato atto delle ragioni di oggettiva indisponibilità dei presidenti di sezione a svolgere le funzioni di presidente di collegio in questo processo e ha individuato, in diretta conseguenza e nel rispetto dei criteri tabellari, quale magistrato avente i requisiti di legge, il dott. Siano (decreto n. 36), nonché ha esposto le ragioni di oggettiva indisponibilità dei consiglieri tabellarmente destinati alla Corte di assise di appello e ha provveduto alla conseguente individuazione quale consigliere a latere in questo processo, quale magistrato avente i requisiti di legge, del dott. Brancaccio (decreto n. 57).

Assodato ciò e ricordato che l'art. 4 della legge n. 287 del 1951, in merito alla composizione delle corti di assise di appello, stabilisce che di essa fanno parte un magistrato con funzioni di presidente di sezione della corte di appello o, in mancanza o per indisponibilità, un magistrato avente qualifica non inferiore a magistrato di appello dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, che la presiede, nonché un magistrato della corte di appello e sei giudici popolari, appare evidente che la composizione del collegio giudicante nel caso di specie - valutate le asseverazioni emergenti dai due decreti, dai ricorrenti immotivatamente trascurate - risulta conforme alla disposizione citata.

Non rileva l'invocato art. 110 r.d. n. 12 del 1941, riguardante la materia delle applicazioni dei magistrati.

Al postutto - e, ciò, ove anche la questione fosse stata riferita alla tematica della nomina del presidente e degli altri magistrati che compongono la corte di assise di appello, che viene effettuata con decreto del Presidente della Repubblica in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, disciplinata dall'art. 8 della legge n. 287 del 1951 - deve in via dirimente osservarsi che, in tema di capacità e costituzione del giudice, alla luce delle innovazioni introdotte dall'art. 3 d.P.R. 22.9.1988 n. 449 (sostitutivo dell'art. 8 cit.), norma che ha eliminato, sotto il profilo organico, l'autonomia delle corti di assise rispetto all'ufficio di appartenenza, il decreto di nomina dei magistrati ad esse destinati non riveste natura costitutiva della loro specifica capacità di esercizio della funzione giurisdizionale.

La conseguenza è che non integra una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. a), cod. proc. pen. l'inosservanza delle norme in tema di destinazione dei magistrati alle corti di assise, per il profilo della partecipazione al collegio di un giudice non ricompreso tra quelli che ne fanno parte ai sensi dell'art. 7-bis r.d. n. 12 del 1941 cit. (inserito dall'art. 3 del d.P.R. n. 449 del

1988, contenente norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale), nonché sotto il profilo della sostituzione di un giudice con altri dello stesso ufficio giudiziario - anche fuori delle ipotesi previste - con modalità diverse da quelle consentite.

L'effetto di tale approdo è che alla composizione delle corti di assise si applica, dopo la rilevata eliminazione dell'autonomia rispetto all'ufficio di appartenenza, l'art. 33, comma 2, cod. proc. pen., alla stregua del quale la destinazione del giudice all'ufficio giudiziario e alle sezioni non è attinente alla sua capacità (Sez. 1, n. 14483 del 20/02/2006, Evoli, Rv. 234082 - 01; Sez. 1, n. 25096 del 26/02/2004, Alampi, Rv. 228640 - 01; Sez. 1, n. 10325 del 13/03/1992, Chiofalo, Rv. 193132 - 01).

Le doglianze esaminate, pertanto, risultano prive di fondamento.

3. Per l'esame degli altri motivi, è opportuno osservare, a integrazione di quanto esposto in narrativa, che, all'esito della valutazione del quadro istruttorio, i giudici di appello, quanto alla fase topica, hanno annesso rilevanza al fatto che [redacted], dopo lo scontro con Procida, si era immediatamente mosso per dare corso all'enunciato proposito omicidiario e aveva dato inizio alla fase organizzativa ed esecutiva della reazione violenta, svolgendo in essa, non soltanto il ruolo di ideatore e mandante, ma anche quello di attivo supervisore della fase propriamente esecutiva, essendosi posto a bordo di un'autovettura diretta sul luogo in cui gli esecutori, individuati nel figlio [redacted], quale conducente, e in [redacted], quale passeggero armato, a bordo di uno scooter, si erano posti all'inseguimento dell'altro motoveicolo con a bordo le due vittime.

Dopo averle rintracciate e aver teso loro l'agguato [redacted] aveva esploso al loro indirizzo quattro colpi di revolver calibro 38 attingendo con tre colpi Procida e con uno Rinaldi. Costoro erano deceduti in modo quasi immediato.

Secondo l'articolazione fattuale esposta nelle sentenze di merito, gli imputati, intorno alle ore 16:00, si erano dati appuntamento presso il bar Il Tiglio d'oro di proprietà di [redacted] ubicato nella frazione di Ogliara, ed erano poi ripartiti per l'individuazione di Procida. In principio, erano stati [redacted] e [redacted], momentaneamente e per un breve tragitto, a salire a bordo del motociclo targato DL13361; poi, [redacted] era passato a bordo di una Fiat Punto mentre [redacted] era passato a condurre il motociclo.

[redacted] ed [redacted] in un primo momento, erano andati finanche, ostentatamente, a citofonare a casa di Procida, non reperendolo. Poi, a volte seguendole e a volte precedendole nel tragitto rispettivamente seguito, si erano infine incontrati con le vittime, intorno alle ore 16:15, nella Traversa Magna

Grecia, in un punto in cui, anche per una significativa pendenza e per l'andamento curvilineo della strada, i due veicoli erano portati a rallentare. In tale punto, [REDACTED] aveva esploso i colpi di pistola da una posizione sostanzialmente frontale attingendo l'uno dopo l'altro i due obiettivi.

Secondo alcune delle testimonianze acquisite - in particolare, quella della compagna di Procida, che aveva colto il segmento finale della scena dal balcone di casa e quella del collaboratore di giustizia Sabino De Maio - Rinaldi, prima di stramazzone al suolo, era riuscito, barcollando, a fare qualche ultimo passo sulla sede stradale ed era poi deceduto, qualche secondo dopo Procida.

3.1. I giudici di merito, a fondamento della loro decisione, enucleata la genesi della vicenda delittuosa nella volontà di [REDACTED] di ribadire - in modo ostentato e plateale - la sua egemonia delinquenziale nel territorio delle frazioni alte della città di Salerno, hanno fatto leva sui già citati elementi, alcuni di natura dichiarativa, altri di prova generica, elementi tutti impiegati per la ricostruzione della dinamica, dallo scontro avutosi nella mattinata, all'inseguimento a bordo della moto, al successivo allontanamento dopo l'omicidio, indicando volta a volta le prove su cui hanno ritenuto di basare il loro convincimento.

Quanto al quadro di elementi valutati, la ricostruzione operata dai giudici di merito - nella sentenza di secondo grado e anche, e non secondariamente, nella sentenza di primo grado, richiamata da quella di appello - ha accertato e valutato criticamente, oltre alle dichiarazioni del collaboratore De Maio circa le confidenze fattegli dall'imputato [REDACTED], una serie di indizi in virtù della critica disamina dei quali ha concluso che gli imputati si trovavano, dopo averli spasmodicamente ricercati, nel vicolo in cui erano Procida e Rinaldi nel momento in cui costoro erano stati uccisi, ha fornito un movente preciso che aveva mosso gli imputati alla perpetrazione dell'omicidio di Procida e, di conseguenza, di quello di Rinaldi che a lui si accompagnava all'atto dell'azione cruenta e ha concluso che gli autori dei reati erano da identificarsi con i tre imputati.

3.2. I dati di fatto ritenuti accertati, su cui poi i giudici di merito hanno svolto il ragionamento di natura inferenziale esponendone in modo dettagliato l'esito, hanno, in particolare, riguardato:

- la lite scoppiata tra Antonio Procida davanti al bar Vintage Caffè, in presenza di una moltitudine di persone, nel corso della quale i due si erano colpiti e comunque contrastati verbalmente reciprocamente e [REDACTED] aveva minacciato di morte Procida;
- la ricerca reciproca avvenuta tra Antonio Procida e Angelo Rinaldi, disarmati, [REDACTED] e [REDACTED], quest'ultimo armato, fase avvenuta fin dalle ore 15:39:42 del pomeriggio;

- la disponibilità da parte degli imputati delle automobili Ford Ka Cabrio (tg CG477FY) e Fiat Punto (tg CS544NM), nonché del motociclo Honda SH e di un casco di proprietà di Maria Rosaria Benivento (tg DL13361);
- il transito - dopo appena un minuto dal passaggio della Ford Ka Cabrio con a bordo quelli che sarebbero stati gli esecutori nei pressi della Fotocamera C alle ore 15:40:53 - del veicolo in uso a [REDACTED];
- la presenza degli imputati, alle ore 16:00 circa, in Ogliara, nei pressi del bar della famiglia [REDACTED];
- il possesso e l'uso, tra le ore 16:00 e le ore 16:30, da parte degli imputati, del motociclo Honda SH di Maria Rosaria Benivento, in allontanamento dal bar Il Tiglio, alle ore 16:02 circa, con bordo [REDACTED] e [REDACTED] nonché il transito della Fiat Punto, Punto" con a bordo, alle ore 16:17:20, nuovamente [REDACTED], ripreso, immediatamente dopo la commissione - alle ore 16:15 circa - del duplice omicidio, a pochi metri di distanza dal luogo del delitto e in rapido allontanamento dal medesimo;
- lo scambio di veicoli Fiat Punto e Honda SH intercorso, nelle more, poco dopo le ore 16:00 tra i due [REDACTED] ([REDACTED] passato alla guida dell'autovettura e [REDACTED] passato alla guida del motociclo);
- la presentazione, alcuni minuti prima dell'agguato mortale, nei pressi dell'abitazione di Antonio Procida, di una persona qualificatasi come "Guido", che aveva citofonato interloquendo con Maria Apicella e chiedendo di Antonio Procida;
- lo stato di forte preoccupazione in cui versavano le vittime, *in primis* Antonio Procida, a seguito del litigio fra lui e [REDACTED] e della minaccia di morte pronunciata nei suoi confronti dall'antagonista;
- la presenza delle due vittime in sella al loro scooter, alle ore 16:14:48, a pochi metri dalla casa di Antonio Procida e dal luogo teatro del delitto, dove esse si stavano dirigendo per incontrare la persona che, qualificatasi come "Guido", aveva citofonato, avendo Procida ricevuto la telefonata da parte della compagna, Maria Apicella, che lo aveva avvisato della citofonata stessa;
- la forte similitudine e corrispondenza tra il motociclo e i soggetti effigiati nei fotogrammi 61-72 e 75-90, da un lato, e gli imputati e lo scooter di Maria Rosaria Benivento, dall'altro, specie quanto al colore degli indumenti indossati, alla presenza di un unico casco, alle caratteristiche dello scooter e alle caratteristiche fisiche dei soggetti;
- la presenza del telefono cellulare in uso a [REDACTED] alle ore 16:19:19, nella zona servita dalla cella Wind 22288-4011632589 di via Salvatore Calenda di Salerno, compatibile con il luogo teatro del delitto.

A tali elementi i giudici di merito hanno affiancato - in un quadro che ha

fatto emergere un forte movente - la valutazione delle testimonianze degli appartenenti alla polizia giudiziaria che, illustrando le svariate delle immagini prodotte e analizzate, avevano identificato in esse, volta a volta, i tre imputati fornendo ulteriori dati per la ricostruzione dell'episodio cruento, nonché le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Sabino De Maio, il quale aveva dato atto di aver raccolto in un colloquio confidenziale la confessione stragiudiziale di

[REDACTED]

4. Fra le censure mosse all'impianto decisorio con le doglianze veicolate dai ricorsi, se ne rilevano diverse che attengono, criticandola, alla valutazione della valenza dimostrativa annessa dalla decisione impugnata delle immagini tratte dalle varie telecamere afferenti ai sistemi di videosorveglianza ubicati sul percorso scandagliato dagli inquirenti.

4.1. Sul tema, va in primo luogo escluso che le parti siano state private della possibilità di esaminare il complesso dei filmati utilizzati dalla polizia giudiziaria: la Corte di assise di appello ha ribadito ciò che già la Corte di assise aveva chiarito circa il fatto che - fin dalla prima fase delle indagini - le parti avevano avuto piena disponibilità del corrispondente materiale documentale, sulla cui integrità peraltro nessuna specifica questione era stata sollevata.

Tutto il materiale filmato depositato agli atti del Pubblico ministero - aveva già precisato il primo giudice - è stato riversato nel fascicolo del dibattimento.

Peraltro, nessuna concreta obiezione è stata mossa alla considerazione della congruità del materiale filmato acquisito dalla polizia giudiziaria e utilizzato ai fini processuali, essendo stato, esso, acquisito e censito senza alcuna irregolarità.

Quanto al restante, indistinto materiale relativo alle immagini delle telecamere afferenti all'intera giornata del 5 maggio 2015, i giudici di merito, per un verso, hanno ritenuto rinunciata l'istanza di acquisizione, al pari dell'istanza di acquisizione delle registrazioni filmate di altre, non precisate telecamere, dal momento che anche quando erano state formulate le sollecitazioni di ammissione di prove ulteriori ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., ad esse non si era fatto più riferimento.

In ogni caso - e tale argomento resta dirimente - la prospettazione di implementazione del materiale filmato al di fuori di quello acquisito fin dal principio dagli inquirenti (e già posto a disposizione delle parti) è stata ritenuta generica in modo tale da non consentire alcuna utile deliberazione anche in vista della proficua attuazione, peraltro a distanza di molto tempo, della relativa disposizione.

Sul punto, va certo confermato che le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali rappresentative,

acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen., con l'effetto, fra l'altro, che, per la loro utilizzazione in giudizio non è necessario procedere alla diretta visione nel contraddittorio delle parti, alle quali è sempre garantito il diritto di prenderne visione e di ottenerne copia (Sez. 5, n. 31831 del 06/10/2020, Comune, Rv. 279776 - 01).

E, se, quanto ai filmati acquisiti, nessun limite al diritto di difendersi provando è emerso, con riferimento invece agli ulteriori filmati, risulta reiterativa e indimostrata la doglianza di mancato accoglimento - non della produzione di altri documenti di tal genere offerti dalla difesa (fatto nemmeno dedotto), bensì - dell'istanza di acquisizione di altre immagini inerenti a videoregistrazioni dalle medesime postazioni in tempi ulteriori e più distanti dai fatti, oppure corrispondenti a videoregistrazioni effettuate da telecamere diverse da quelle individuate per l'utile accertamento dei fatti.

In disparte l'avvenuta rinuncia di una siffatta istanza di prova, la genericità rilevata dai giudici di merito si profilava certamente ostativa alla corrispondente ammissione.

Deve, sul tema, ribadirsi che la violazione del diritto di difesa, relativo alla mancata ammissione delle prove dedotte, esige che ne sia precisata la portata indicando specificamente le prove che l'imputato non ha potuto assumere e le ragioni della loro rilevanza ai fini della decisione nel contesto processuale di riferimento, considerato che il diritto dell'imputato di difendersi provando trova un limite nel potere del giudice di escludere le prove superflue ed irrilevanti, ex artt. 190 e 495 cod. proc. pen. In corrispondenza di tale limite il ricorso in sede di legittimità deve indicare in modo specifico tali prove le ragioni della loro rilevanza ai fini della decisione nel contesto processuale di riferimento (Sez. 5, n. 39764 del 29/05/2017, Rnavor, Rv. 271849 - 01).

In tal senso, le parti - come hanno notato i giudici di merito - nemmeno hanno promosso alcuna indagine difensiva per enucleare e specificare eventuali, ulteriori filmati di interesse, da produrre direttamente o, in ipotesi di impossibilità o eccessiva difficoltà dell'acquisizione autonoma, da proporre per l'acquisizione in forza dell'ordine del giudice.

4.2. Circa poi le critiche mosse dalle difese al metodo adottato dai giudici di merito per valutare le immagini dei sistemi di videosorveglianza versate in atti e le testimonianze degli ufficiali di polizia giudiziaria - le quali avvalendosi di quel supporto e di altri elementi, hanno ricostruito i movimenti degli imputati e il loro rispettivo ruolo attivo nell'organizzazione ed esecuzione del duplice omicidio - occorre, innanzi tutto, rilevare che la Corte di assise di appello ha puntualmente preso in esame le doglianze articolate con i motivi di gravame dagli imputati e ha esaminato l'esito delle consulenze svolte su tale argomento dagli esperti di

fiducia degli imputati, dott. Gallo, ing. Lima e dott. Cusimano.

E' risultato che tutti gli elaborati e le considerazioni provenienti dai consulenti di parte sono stati basati sul solo esame dei documenti filmati, ma i loro autori non hanno potuto tenere conto delle ulteriori emergenze processuali, coniugando l'uno alle altre e seguendo il filo delle testimonianze, anche identificative, degli ufficiali di polizia giudiziaria i giudici di merito sono pervenuti all'accertamento dei fatti.

Al riguardo, le sentenze di merito hanno adeguatamente vagliato il contenuto delle suindicate consulenze di parte motivando la ragione per la quale quella svolta sull'argomento dei filmati dall'ing. Lima si è risolta in un apporto valutativo nell'interesse della parte, non sorretto da argomenti di preminente valenza scientifica e tecnica.

In ordine all'elaborato e alle considerazioni provenienti dal dott. Gallo, in base ai quali le immagini, ritenute di scarsa qualità, oltre che effigianti individui e veicoli in movimento, sono tali da non consentire alcun riconoscimento facciale e neanche l'applicazione di parametri fisionomici certi per l'identificazione degli imputati, i giudici di merito hanno affermato e poi ribadito che - pur non sottostimando la valutazione tecnica di inidoneità della qualità dei fotogrammi analizzati a consentire un'autonoma e generalizzata identificazione delle persone effigiate - al concreto esame la loro qualità è risulta sufficiente per porre le immagini stesse in correlazione con il restante, cospicuo quadro istruttorio di elementi certi convergente nell'identificazione progressiva dei tre imputati con riferimento al tempo e al luogo della commissione degli omicidi.

Questo dato identificativo è stato, infatti, l'esito della valutazione delle suddette immagini, delle testimonianze rese in relazione ad esse dagli ufficiali di polizia giudiziaria, delle verifiche sui veicoli facenti ai medesimi, dei riscontri costituiti dalle sommarie informazioni assunte e - ultimo, ma non meno importante elemento - del fatto che gli stessi imputati non si sono disconosciuti nei fotogrammi: in particolare, la Corte di assise aveva già fatto notare che proprio per le posizioni di [redacted] e [redacted] in relazione ai fotogrammi della Ford Ka Cabrio ripresa con l'individuazione della targa e i due occupanti visibili, si era registrata l'ammissione di identità da parte dei due indicati imputati; e si trattava proprio dei fotogrammi che, secondo il consulente di parte, non erano assistiti dai criteri scientifici per l'autonoma identificazione personale forense.

Anche le conclusioni della consulenza a ministero del dott. Cusimano sono state congruamente analizzate dai giudici di merito, i quali hanno escluso che esse, fondate su un approfondimento di natura antropometrica, si sono espresse nel senso della non identificabilità dell'imputato [redacted] con un margine di

errore del 5%. con riferimento al fotogramma 77 estrapolato dalla telecamera F del sistema di sorveglianza esterna del distributore Esso di Via dei Greci, a ridosso della Traversa Magna Grecia, ma si sono espone, al di là del suddetto margine di errore, alla persuasiva critica di non essere state estese a tutti i fotogrammi, pure sussistenti, idonei a rilevare parti anatomiche suscettibili di comparazione antropometrica, e di essersi basate sulla metodica del rapporto, e non su quella della misurazione, riconosciuta dalla comunità scientifica di riferimento con maggior consenso, nonché di non aver tenuto conto della variabile costituita dall'ampiezza degli abiti (la Corte di merito ha ricordato la confidenza fatta da [REDACTED] al collaboratore De Maio, e da questi riferita, circa il fatto di avere indossato indumenti e scarpe più grandi per eludere la possibilità di videoriprese), anche perché la suddetta relazione di consulenza è risultata inficiata dall'errore di raffronto di fotogrammi di cui alle figure 2, da un lato, e 3, 4 e 5, dall'altro, effigianti, una volta gli imputati e una volta le vittime.

In tale contesto, le Corti di merito hanno, con ragionamento congruo e incensurabile, stimato la prospettazione difensiva basata su quell'esito non adeguata a far insorgere il ragionevole dubbio in relazione a qualsivoglia, supposta ricostruzione alternativa dell'accaduto e, quindi, a incrinare la convergenza delle complessive risultanze indiziarie e probatorie analizzate.

4.3. in definitiva, i giudici di appello hanno, in tal senso, confermato che, anche all'esito della valutazione richiesta dalle analisi dei consulenti tecnici delle parti, si desume come, al di là della denunciata carenza di conformità dei fotogrammi alle caratteristiche forensi richieste per autonome individuazioni, non si sia trattato di reperti scadenti, ma di immagini utili per l'accertamento coordinato dei soggetti effigiati, dei veicoli condotti e delle situazioni riprese e, in concreto, suscettibili di essere efficacemente poste in correlazione con le altre prove per l'accertamento dei fatti.

Non si individua, dunque (contrariamente alle prospettazioni dei ricorrenti svolte in vari motivi, fra cui quello *sub* 3.2.1, lett. A), alcun errore logico-giuridico nell'avere i giudici di merito argomentato - dandone motivazione congrua - in base alle risultanze dei filmati acquisiti, coordinati alla stregua delle ulteriori prove, in particolare delle testimonianze degli esponenti della polizia giudiziaria che in quelle immagini hanno riconosciuto i tre imputati, anche sulla scorta delle loro specifiche conoscenze professionali relative all'ambiente in cui i medesimi operavano, potendo in tal senso avvalersi di cognizioni inerenti, non solo ai tratti somatici, ma anche alle movenze e alle altre caratteristiche precipue, oltre che alle rispettive corporatura e altezza, dando conto delle ragioni che li hanno portati tale conclusione e fornendo risposta ritenuta esaustiva ai quesiti loro posti nel contraddittorio.

4.4. Occorre osservare che, in tema di valutazione della prova, il giudice il giudice di merito è libero di trarre il proprio convincimento da ogni elemento, sempre che tale elemento risulti acquisito non in violazione di uno specifico divieto: e anche l'individuazione di un soggetto effigiato in immagini o filmati può formare oggetto di deposizione da parte del testimone, ivi inclusi gli ufficiali di polizia giudiziaria, sicché il relativo esito può essere legittimamente assunto come prova, la cui certezza non dipende dal riconoscimento in sé, ma dalla attendibilità della deposizione del testimone che, avendo esaminato l'effigie, si dice certo della sua identificazione, spiegando, ove del caso, anche le ragioni di questa certezza.

Deve muoversi, in questa prospettiva, dal principio di diritto - che merita di essere riaffermato - secondo cui il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito, valutazione che, ove ne recepisca l'esito con motivazione congrua e non illogica, non può essere sindacata in sede di legittimità (Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013 - 01; Sez. 2, n. 45655 del 16/10/2014, Bennato, Rv. 260791 - 01; Sez. 2, n. 15308 del 07/04/2010, Bruni, Rv. 246925 - 01).

Pertanto, le censure che hanno contestato l'utilizzazione quale idoneo oggetto di prova, nel complessivo quadro istruttorio, dei suindicati filmati vanno disattese.

4.5. Vanno del pari respinte le critiche inerenti alle lamentate incongruenze della coordinazione fra le varie immagini, in rapporto agli altri dati, configurata dalla polizia giudiziaria, riversata nel contraddittorio dibattimentale mediante le testimonianze degli inquirenti, criticamente analizzata dai giudici di merito e dai medesimi recepita come valida base per la ricostruzione delle fasi dell'azione omicidiaria.

I giudici di appello, analizzando le censure articolate dagli imputati, hanno passato in rassegna i singoli segmenti puntualizzando gli elementi di prova posti alla base della validazione di ciascuna frazione filmata: quanto alla prima fase, quella prodromica ai fatti, le testimonianze dei testi di polizia D'Ecclesia e Mancusi, le dichiarazioni degli ulteriori testimoni Salvatore Procida e Domenico Greco, Ciro Ignoto, Maria Rosaria Benivento, nonché le dichiarazioni degli stessi [redacted] e [redacted] le ammissioni anche di [redacted]; quanto alla fase immediatamente antecedente, contestuale e successiva alla perpetrazione dell'azione tipica, ancora le testimonianze di Ignoto e Benivento, nonché del testimone Gald, le rilevazioni e dichiarazioni dei testimoni di polizia

giudiziaria De Salvo, D'Ecclesia e Mancusi.

In forza della coordinata analisi di tali fonti, le conformi sentenze hanno fornito anche la persuasiva ricostruzione dell'avvicendamento, fra le ore 16:02 e le ore 16:10, alla guida dello scooter, a bordo del quale si era poi realizzato l'avvicinamento letale delle vittime, fra [REDACTED] e [REDACTED], ricostruzione riscontrata anche dall'esame del fotogramma 76 raffigurante [REDACTED] alla guida della Fiat Punto (targata CN544NM) in allontanamento dal luogo del delitto alle ore 16:17:20, nonché, quanto all'avvicendamento, ammessa dagli stessi [REDACTED] e [REDACTED].

La Corte territoriale, valutando in senso sfavorevole agli imputati le obiezioni sollevate dalle difese, non ha mancato di spiegare, illustrando i segmenti posti in correlazione, che è stato accertato un rapporto di stretta sequenzialità di luoghi, di tempi e di percorso tra le immagini video-fotografiche acquisite al fascicolo del dibattimento, con il conforto convergente delle ulteriori evidenze probatorie, anche di natura dichiarativa.

Pure la deduzione - reiterata negli atti di impugnazione in questa sede - inerente alla diversa indicazione della collocazione di [REDACTED] e [REDACTED] nella deposizione del testimone D'Ecclesia e nel testo dell'annotazione di polizia giudiziaria del 18 maggio 2015, con riguardo ai fotogrammi 71 - 74, è stata persuasivamente confutata, avendo i giudici di merito accertato (contrariamente a quanto hanno sostenuto in modo reiterativo i ricorrenti) che si è trattato, nella stesura dell'atto di polizia giudiziaria e nell'esposizione dibattimentale di quel dato, di un *lapsus*, rispettivamente *calami* e *linguae*, come è stato dimostrato dall'esame della complessiva testimonianza dello stesso inquirente D'Ecclesia, il quale aveva chiarito ripetutamente, anche nel controesame, che la ricostruzione effettuata ha collocato [REDACTED] alla guida dello scooter nel momento topico, non [REDACTED], in quel frangente già passato alla guida della Fiat Punto; così come è risultato ascrivibile a un mero errore materiale di indicazione da parte del medesimo D'Ecclesia del proprietario dell'impianto di Via Fuardo (indicato in Marchitello, in luogo dell'esatta indicazione di De Martino), *lapsus* agevolmente dimostrato sulla scorta della complessiva deposizione del teste.

5. Chiariti anche questi punti, i giudici di appello hanno, con una serrata analisi, corroborato la verifica, già effettuata in modo puntuale dalla Corte di assise, dei movimenti degli imputati [REDACTED], conducente, e [REDACTED], passeggero, che a bordo dello scooter erano giunti in Via dei Greci all'ora del duplice omicidio, ore 16:14:43, strada da cui si accede alla Traversa Magna Grecia, luogo dell'agguato, nella stessa fase in cui lo scooter (con targa rilevata DM45454), con a bordo Rinaldi e Procida, dopo pochi secondi, ore

16:14.48, aveva avuto eguale ingresso nella stessa Via dei Greci, nonché la susseguente uscita dalla stessa strada del solo scooter con a bordo i due imputati, appena dopo l'orario della commissione del fatto di sangue.

5.2. Parimenti, sono stati rilevati i movimenti di [REDACTED], a bordo e alla guida della Fiat Punto, adeguatamente sondati, anche in forza delle sue dichiarazioni e con la puntuale analisi - e, per quanto di ragione, confutazione - delle prospettazioni difensive (si è, sul tema, notato che anche la difesa, nella memoria rassegnata in secondo grado, aveva sotteso il passaggio in automobile di [REDACTED] non nella strada del delitto (cosa non affermata neanche dal primo giudice), ma nei pressi di essa, sulla Via dei Greci, due minuti dopo l'omicidio (come da filmato estratto dalla telecamera collocata al distributore Esso).

Anche in tale elemento i giudici di merito hanno rinvenuto - unitamente ad altri elementi, fra cui la deposizione della testimone Bracciante - la conferma del ruolo di [REDACTED], oltre che di mandante, dopo il preannuncio di morte dato nella mattinata a Procida, anche di supervisore dell'azione letifera.

Gli atti di impugnazione hanno teso a svalutare, ma senza ammissibili prospettazioni, il dato per cui a confermare la sincronia dei suindicati movimenti avevano contribuito - secondo l'argomentato ragionamento dei giudici di merito - anche le testimonianze di Salvatore Procida, Maria Apicella e Domenico Greco, le dichiarazioni provenienti dai quali, inserendosi in modo convergente nella piattaforma costituita dalle risultanze oggettive suindicate, hanno fatto sì che tutti gli spostamenti avvenuti nel tempo immediatamente pregresso, ivi inclusa la fase della ricerca di Antonio Procida da parte di [REDACTED] e [REDACTED] siano emersi con chiarezza, per modo che - secondo il conclusivo e coerente giudizio della Corte di assise di appello - la sinergia indiziaria tra gli esiti di tutte le fonti probatorie ha fornito la prova piena dell'attribuzione dell'atto materiale degli spari ai danni delle vittime in capo ai due imputati entrati a bordo dello scooter in Via dei Greci.

5.3. In ordine alla correzione dell'orario di uscita da casa di Antonio Procida quel pomeriggio, come riferito inizialmente e successivamente dalla sua compagna Maria Apicella, su cui pure sono ritornati i ricorrenti, la Corte ha negato alla precisazione fatta dalla testimone, nel corso del dibattimento, quanto ella aveva chiarito che quel pomeriggio Procida era uscito di casa un po' prima del termine della trasmissione "Uomini e donne", possa riconnettersi un intento fraudolento e ha giustificato l'iniziale imprecisione con il rilievo che la donna aveva reso le prime informazioni appena un'ora e mezza dopo dalla morte del compagno e aveva chiarito che quel giorno i comportamenti del medesimo erano stati inusuali, siccome era parso fortemente preoccupato, tanto proibire la

figlietto di affacciarsi al balcone. Si è aggiunto che, del resto, la precisazione rinviene nelle rilevazioni delle immagini dei filmati un riscontro ineludibile.

Dunque, non si ravvisa alcuna pregiudiziale arbitrarietà dei giudici di merito nel privilegiare in questo caso, con motivazione congrua, la versione più precisa dei fatti resa dalla testimone in dibattimento.

Si tratta di insindacabile (in quanto argomentata e non illogica) valutazione di merito che la Corte territoriale ha operato con riferimento al caso specifico, non cadendo, quindi, per ciò solo, in una ponderazione contraddittoria per avere considerato per altra testimone (Bracciante) di maggiore pregnanza le sue prime dichiarazioni, peraltro sostanzialmente confermate nella deposizione della cognizione piena, essendone emersa netta la circostanza notata dalla dichiarante (ossia il passaggio intorno alle ore 16:15 a un vicino incrocio cittadino, individuato fra Piazza Coppola e Calata San Vito) dell'uomo di circa sessant'anni che, nella mattinata, aveva avuto la lite con Procida.

5.4. Per quanto concerne la doglianza, pure formulata da tutte le difese, inerente al vizio di motivazione individuato nel non aver dato il rilievo dovuto alla - ritenuta dai difensori - grave aporia inerente al disallineamento orario dei vari sistemi di videosorveglianza da cui sono state tratte le immagini, essendosi affidata la correzione di ciascuna indicazione erronea e la corrispondente sincronizzazione, secondo i ricorrenti, a metodi empirici, ma inidonei a dare certezza, quali la verifica dell'orario dell'orologio degli operanti e il passaggio di un'autovettura in corrispondenza delle varie telecamere, si ritiene che la Corte di assise di appello abbia fornito una risposta adeguata in merito.

E' così emerso che la polizia giudiziaria, nel procedere all'accertamento dell'orario effettivo delle videoregistrazioni utilizzando anche gli strumenti in dotazione agli operanti, quali orologi e singoli dispositivi elettronici, del tipo *smartphone*, ha poi ragguagliato e verificato i relativi esiti con gli orari certi relativi ai transiti dei veicoli e dei soggetti nei pressi della telecamera A e delle fotocamere B e C, i cui dati sono stati ricavati dal Sistema Centrale Nazionale Targhe e Transiti del Ministero dell'Interno, fornitore di orari certi e inoppugnabili; esiti, poi, ulteriormente raffrontati con le dichiarazioni di alcuni informatori, quali quelle di Ignoto, acquisite al fascicolo del dibattimento, che hanno fornito orari collimanti con quelli stabiliti, dopo l'eliminazione dei disallineamenti, dalla polizia giudiziaria.

Tutte le obiezioni sviluppate dai ricorrenti - a fronte della chiara precisazione della polizia giudiziaria, adeguatamente considerata dai giudici di merito, che il disallineamento è stato rilevato e corretto anche utilizzando telecamere e fotocamere ministeriali, contrassegnate da uno sviluppo orario certo, nonché a fronte dell'osservazione svolta nelle conformi sentenze, che

l'orario fissato, all'esito delle indagini, come corretto, corrisponde anche alle circostanze riferite dalle persone che si sono riconosciute nelle immagini, incastonando nei relativi momenti i fatti vissuti e l'orario degli accadimenti - non si sono confrontate con questi dati di fatto.

Né risulta formulata alcuna specifica deduzione di contrasto alla constatazione fatta, all'esito della complessiva analisi del punto, dalla Corte di assise di appello, in base a cui anche un eventuale sfasamento di un breve lasso temporale dell'orario fissato dagli operatori della polizia giudiziaria non avrebbe potuto concretamente influire sull'affidabilità della ricostruzione complessiva, basata sulle connotazioni sinergiche delle varie e convergenti risultanze, sicché nemmeno coltivando la relativa ipotesi sarebbe stato possibile l'emersione di un ragionevole dubbio tale da infirmare la ricostruzione stessa.

5.5. Pure la contestazione inerente alla mancanza di certezza inerente al passaggio dell'autovettura Mercedes Classe A ripresa da più telecamere, transito considerato dal testimone D'Ecclesia come elemento confermativo (e non autonomamente fondativo) dell'avvenuta sincronizzazione della telecamera F con il rilievo dello sfasamento rispetto all'orario reale di un tempo pari un'ora e tre minuti, è stata contrastata con ragionamento adeguato e non illogico, pure facendo riferimento al comportamento del benzinaio De Rosa, effigiato nella relativa videoregistrazione, in relazione al momento degli spari e al momento in cui egli aveva udito le grida della compagna di Antonio Procida, nonché - e ulteriormente - all'orario delle telefonate di denuncia e soccorso effettuate alla centrale operativa delle forze dell'ordine e al 118.

I giudici di appello hanno, del resto, stabilito - in forza delle ulteriori prove dichiarative, egualmente convergenti nello stesso senso, quali quelle di Daniele Abate e Rosario Fusella - che l'orario dell'atto omicidiario si è collocato alle 16:15 e che lo stesso è risultato del tutto coincidente con quello del susseguente passaggio dello scooter con a bordo gli imputati [REDACTED] e [REDACTED], cioè a stretto ridosso del fatto, alle ore 16:16:19, è stato inquadrato dalla telecamera F in direzione di allontanamento dall'area del fatto, in direzione Baronissi.

5.6. Al riguardo, le deduzioni dei ricorrenti (che sul punto hanno chiesto anche nuove acquisizioni e disposizione di perizia) hanno lasciato insuperata anche la susseguente acquisizione dei giudici di merito circa l'irrilevanza ai fini della diversa collocazione di [REDACTED] nella frazione Giovi di Salerno alle ore 16:19, ossia quattro minuti dopo il momento dell'omicidio, per avere il suo telefono cellulare, secondo i dati del traffico telefonico, ricevuto un tentativo di chiamata da un determinato numero (3396919648) che aveva agganciato la cella del ripetitore di Via Calenda della stessa città che serve la località di Giovi:

la Corte territoriale ha fatto notare che i sollecitati approfondimenti peritali non sarebbero stati comunque dirimenti, in quanto la stessa cella di Via Calenda serve sia la zona di Giovi Piegolelle (dove l'██████ aveva addotto trovarsi), sia anche la zona di Fratte, dove è avvenuto il duplice omicidio.

Alla stregua dell'adeguato e coerente tessuto argomentativo offerto dai giudici di appello risulta infondato il complessivo motivo sub 2.1.2 del ricorso proposto nell'interesse di ██████ con il primo atto.

Nella parte in cui lamenta la mancata disposizione della perizia come omessa assunzione di prova decisiva, la doglianza si infrange contro il principio, da ribadirsi, secondo cui il mancato espletamento di un accertamento peritale non è suscettibile di costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova tendenzialmente neutro, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove la norma citata, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a scarico che abbiano carattere di decisività (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936 - 01; fra le successive, Sez. 1, n. 14816 del 04/02/2020, Locorotondo, non mass.).

5.7. Il rilievo è dirimente anche per tutti i prospettati approfondimenti mediante perizia sollecitati dal ricorrente, sia con riferimento al lamentato disallineamento degli orari delle videoregistrazioni, sia in relazione alla verifica delle caratteristiche e dell'abbigliamento dei soggetti effigiati sullo scooter veicolante il commando omicida, sia in merito alla verifica delle celle rilevate dai tabulati del traffico telefonico.

Ma anche per quelle doglianze che hanno censurato la sentenza impugnata sotto il profilo del vizio di motivazione per l'inadeguatezza e contraddittorietà della risposta alle censure inerenti ai suddetti aspetti di natura tecnica all'operato della polizia giudiziaria e al portato delle relative testimonianze, poi posto dai giudici di merito, unitamente alle altre risultanze a fondamento della loro decisione, la verifica dell'esauritivo, oltre che congruo, discorso giustificativo esposto, senza evidenti fratture logiche, dai giudici di merito impone di ritenere le stesse prive di fondamento.

Ciò vale altresì: per la corrispondente parte del motivo 2.2.3. (in narrativa) del secondo atto di impugnazione esteso per ██████; per i motivi 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. e 3.1.4. del primo atto di impugnazione proposto nell'interesse di ██████, per i motivi introdotti sub 3.2.1., lett. A, B, C del secondo atto di impugnazione proposto per lo stesso ██████ e per i rispettivi approfondimenti introdotti con i motivi nuovi sub 5.1. e 5.2.; per i motivi

formulati ai punti 4.1.4., 4.1.5. e 4.1.7. del primo atto di impugnazione proposto nell'interesse di [REDACTED] e per i motivi introdotti, nella corrispondente parte, del punto 4.2.1. del secondo atto di impugnazione proposto per [REDACTED]

6. Trascorrendo alle doglianze che, da varia prospettiva, hanno censurato la sentenza di appello per aver tenuto fermo il rilievo probatorio annesso dal primo giudice al contributo dichiarativo reso dal collaboratore di giustizia Sabino De Maio, si rileva che i giudici distrettuali, anche mediante il riferimento alla puntuale analisi dell'argomento sviluppata dalla Corte di assise, hanno esposto in modo congruo e coerente le ragioni per la quali il narrato del collaboratore è risultato dotato dei requisiti di credibilità soggettiva e attendibilità anche estrinseca idonei a determinarne la positiva valutazione ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto di processo; requisiti che risultano essere stati partitamente ed esaustivamente verificati.

Di particolare rilievo - nell'ambito della verifica di un portato narrativo che aveva riferito, con innegabile concordanza in rapporto alle evidenze fattuali direttamente provenienti dall'esito delle indagini, gli autori, i ruoli, il movente e la dinamica del duplice omicidio, unitamente all'arma usata e agli strumenti dell'azione - sono state le sottolineature fatte già dalla Corte di assise, oltre alla coesione dell'intero contributo, anche in ordine ai fatti riferiti da De Maio come appresi da [REDACTED] a cui il collaboratore, all'epoca del fatto agli arresti domiciliari, non avrebbe potuto accedere mediante la consultazione delle fonti pubbliche di diffusione delle notizie e che soltanto chi era stato protagonista dei fatti - o aveva avuto accesso approfondito agli atti - avrebbe potuto sapere.

Il primo riferimento è stato al particolare relativo all'unico colpo in petto da [REDACTED] esploso, dopo avere già sparato a Procida, all'indirizzo di Rinaldi a distanza ravvicinata, quando questi gli aveva chiesto perdono per essere risparmiato, senza risultato, perché l'agente gli aveva rinfacciato come colpa per lui irredimibile la "cattiva educazione" dimostrata nei confronti di [REDACTED]; circostanza, quanto alle modalità e alla sede di sparo, segnalata come confermata dall'esito della consulenza autoptica e di quella balistica e contestata in modo generico dai ricorrenti; nonché quanto al fatto che Rinaldi poi aveva mosso ancora qualche passo barcollando prima di cadere, in consonanza con quanto aveva riferito Maria Apicella, la quale, sentiti gli spari e affacciata al balcone, aveva visto Rinaldi ancora in piedi barcollante per poi cadere a terra anch'egli.

Il secondo riferimento è stato a quanto De Maio, dando atto di averlo appreso da [REDACTED], aveva riferito in ordine al collegamento, al momento del

fatto, fra le vittime e Ciro Marigliano, che aveva invitato Procida e Rinaldi, nel caso di scontro, a sparare per primi e a puntare al più pericoloso, ossia a Esposito stesso: collegamento oggettivamente emerso, essendo risultati, dopo la lite fra Antonio Procida e [REDACTED] un incontro alle ore 13:00 in Torrione di Salerno fra Angelo Rinaldi, anch'egli molto preoccupato, e Ciro Marigliano, contatto continuato con un'intensa corrispondenza messaggistica fra i due, con Marigliano che, messo al corrente della spasmodica ricerca nei confronti di Procida e Rinaldi iniziata dagli avversari, aveva più volte chiesto informazioni a Rinaldi, anche in orario successivo a quello dell'esecuzione, quando quest'ultimo non poteva più rispondere.

I giudici di merito hanno, in tale quadro, ritenuto credibile e attendibile De Maio notando in pari tempo che gli altri particolari (quali quelli relativi alla distorsione dell'abbigliamento o alle modalità elusive del controllo *sub* mediante il lavaggio delle mani con l'urina), in quanto compatibili con il quadro acquisito, non costituivano elementi dirimenti in un senso o nell'altro.

6.1. Anche l'inattendibilità di De Maio dedotta dalle difese come acclarata in altri contesti processuali era stata idoneamente contrastata già dal primo giudice con documentati e insuperate osservazioni.

I giudici di appello, a loro volta, hanno spiegato in modo lineare le ragioni per le quali il litigio dedotto da [REDACTED] come avvenuto nella Casa circondariale di Salerno (ove essi erano stati detenuti insieme) fra lui e De Maio non poteva costituire una base logica adeguata allo scopo di inficiare l'attendibilità del dichiarante.

Sul contrasto insorto fra [REDACTED] De Maio e altri detenuti in occasione di una partita di calcio all'interno del carcere, il collaboratore aveva esaurientemente risposto nel corso dell'esame sostenuto in dibattimento. La Corte territoriale ha notato che (contrariamente all'asserzione dell'imputato) anche dopo quell'episodio i due detenuti avevano continuato a essere ospitati nella medesima cella e che la banalità di quel fatto, confermata dal rilievo che nessuno dei due era stato punito per esso, anche a dare per assodato l'alterco, non avrebbe giammai potuto indurre De Maio a propalare in modo calunnioso una siffatta accusa di duplice omicidio, peraltro estesa anche a due persone del tutto estranee all'addotto contrasto, esponendosi a gravi ritorsioni.

Alla stregua di questo - congruamente espresso - convincimento, i giudici di secondo grado hanno, con opzione conforme ai principi, ritenuto del tutto superflua la rinnovazione dibattimentale finalizzata all'ammissione dei testimoni Alfonso Morelli (o Morello), Daniele Tarantino e Rocco Agrippa.

La censura mossa sull'argomento dai ricorrenti (nei motivi sopra indicati *sub* 2.1.2., 2.2.3, 4.3.5., lett. D, 4.1.8 e 4.2.1.) non può, quindi, trovare

accoglimento.

6.2. Invero, in tale snodo non si può non tenere conto del limite che incontra il sindacato di legittimità in relazione alla correttezza della motivazione dell'ordinanza pronunciata dal giudice di appello sull'istanza di rinnovazione del dibattimento: tale sindacato non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, bensì deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, dep. 1996, Fachini, Rv. 203764 - 01; v. fra le successive, Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Loda, Rv. 269373 - 01; Sez. 4, n. 37624 del 19/09/2007, Giovannetti, Rv. 237689 - 01).

D'altro canto - e la sottolineatura vale anche per le altre censure inerenti all'omessa rinnovazione del dibattimento -, posto che dai giudici territoriali sono stati ritenuti, con congruo ragionamento, insussistenti i presupposti per dare corso alla rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, non va trascurato che, considerata la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, tale rinnovazione è da considerarsi un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203974 - 01; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01).

7. A questo approdo deve connettersi anche il rilievo dell'inermità della critica mossa in altra parte dei ricorsi alla valutazione di attendibilità del collaboratore De Maio, se posta in relazione al risultato negativo per [REDACTED] dell'esame dei tamponi *stub*.

7.1. L'esito di tale esame per i tre imputati (come aveva spiegato la dott. Monica Trotta: pagine 37 e ss. della sentenza di primo grado segnalando che i prelievi vennero effettuati tra le ore 22:00 e le ore 22:45 del 5 maggio 2015, laddove, per quanto concerne i riscontri sulle mani, dopo le tre-quattro ore si verifica un crollo naturale del numero di particelle) era stato negativo per Esposito e soltanto indicativo, e non positivo, per gli altri due imputati, in relazione al numero e alla composizione delle particelle rinvenute.

Le giustificazioni che nelle dichiarazioni di De Maio emergevano circa il mancato riscontro positivo dello *stub* sulla persona di [REDACTED], riferite al fatto che questi gli aveva confidato di aver impiegato, al momento dell'esplosione dei colpi, dei guanti del tipo di quelli da giardiniere, ma di fattura tale da assicurare la manovra di sparo, e di aver cercato di disperdere le tracce di sparo con l'uso del lavaggio con l'urina (metodo segnalato come non più adeguato rispetto alle aggiornate tecniche di ricerca), risultano, come hanno correttamente notato i

giudici di merito, compatibili - ma soltanto compatibili - con la situazione emersa all'esito delle indagini, non potendo, pertanto, esse valere né per corroborare, ma nemmeno per contrastare la valenza delle dichiarazioni di De Maio, la cui valutazione di attendibilità è stata formulata all'esito della più complessiva delibazione sopra richiamata.

E, una volta sondata positivamente la complessiva attendibilità del suddetto dichiarante, la Corte di merito ha coerentemente annoverato le affermazioni di De Maio fra le prove a carico degli imputati.

Deve osservarsi che le confidenze autoaccusatorie dell'imputato a un collaboratore di giustizia, che ne abbia successivamente riferito nelle proprie dichiarazioni, hanno natura confessoria, con l'effetto che, una volta positivamente vagliata l'attendibilità del collaboratore ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., esse dispiegano piena efficacia probatoria alla sola condizione che se ne apprezzi la sincerità e la spontaneità, in modo da potersene escludere la riconducibilità a costrizioni esterne o a possibili intenti di natura calunniosa (Sez. 1, n. 9891 del 04/06/2019, dep. 2020, Campania, Rv. 278503 - 01).

7.2. In coerenza con il richiamato approdo, del resto, i giudici di appello non hanno posto a base dell'accertamento di responsabilità l'esito suddetto dei tamponi *stub*.

Per converso, l'esito rispettivamente indicativo o negativo, e non positivo, di tali tamponi non poteva essere reputato decisivo per escludere il coinvolgimento degli imputati, anche dell'esecutore dell'azione tipica, [REDACTED], nel duplice omicidio, essendo stata - correttamente sotto il profilo logico - considerata compatibile con il suddetto responso la partecipazione dei medesimi imputati all'azione omicidiaria, partecipazione che è stata accertata mediante la valutazione del convergente quadro di altri indizi ed elementi di prova acquisiti.

Anche con riferimento alle mani dell'esecutore materiale, [REDACTED], il carattere neutro annesso al suddetto esito non può essere censurato, essendosi considerato che molteplici potevano essere state le cause del mancato esito positivo del tampone *stub*, non ultima quella indicata dalla testimone qualificata Trotta, inerente al tempo rilevante trascorso prima del prelievo.

Pertanto, per un verso, le critiche inerenti alla valutazione dell'attendibilità di De Maio per quanto da lui riferito sui metodi confidatigli da [REDACTED] per eludere il controllo *stub* (motivi *sub* 2.1.3., 3.1.5, 4.1.1. e 4.1.2.) non svolgono concreto rilievo e, per altro verso, non sono rilevanti le censure articolate dalla difesa di [REDACTED] sulle modalità del prelievo (addotto come avvenuto senza l'adozione della cautela del bianco operatore e del bianco ambientale, anche con il richiamo delle note del consulente della difesa Mastrangelo: motivo

sub 2.2.3), al pari di quelle inerenti alla mancata valutazione del suddetto esito (motivo sub 3.2.1., lett. E).

8. Per quanto riguarda, poi, le doglianze che si condensano in critiche circa la valutazione di alcune delle prove testimoniali o degli spunti scaturiti da talune dichiarazioni (così, i riferimenti alle affermazioni di Maria Apicella, Rosaria Bracciante, Salvatore Procida, Ivano Amendola, Mario Viviani, o Viviano, nei motivi sub 2.1.3, 2.2.3., 3.1.7, 3.2.1, lett. F, 4.2.1.), esse sollecitano, in misura più o meno pronunciata, la rivalutazione di merito della ponderazione di ciascun contributo dichiarativo, così pervenendo alla prospettazione, volta a volta, del malinteso apporto probatorio, della mancata rilevazione di una qualche contraddizione o, al contrario, alla scarsa valorizzazione di quello che viene reputata l'effettiva valenza dimostrativa del relativo narrato.

In ogni caso, a fronte dell'adeguata e coerente valutazione delle singole testimonianze e della loro portata probatoria da parte dei giudici di merito, la sede di legittimità non è quella deputata alla rilettura del corrispondente significato.

Merita doversi ribadire, sul punto, il principio di diritto secondo cui non è sindacabile in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o circa la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti, sempre salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedito, Rv. 271623 - 01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362 - 01).

In tal senso, l'apparato giustificativo offerto dalla Corte di assise, poi recepito e arricchito dalla Corte di assise di appello, circa la disamina degli elementi scaturiti dalle singole testimonianze, ha annesso a ciascuna delle medesime un significato insindacabile, siccome sorretto da un tessuto argomentativo specificamente riferito a ciascuna posizione, congruo in relazione alle dichiarazioni richiamate e privo di cesure logiche.

8.1. Vale, in particolare, rilevare l'incursione nel merito operata dal ricorrente [REDACTED] nel motivo sub 4.1.3., lì dove ha assunto che è stata valutata in modo omissivo la testimonianza di Ignoto, in relazione anche a quella di Mario Viviani (o Viviano), ragione per la quale i giudici di merito non erano pervenuti a ritenere validato il suo alibi, in misura determinante fondato sulle corrispondenti dichiarazioni.

Deve, in contrario, osservarsi che la Corte di assise di appello ha ritenuto l'alibi del medesimo [REDACTED] quantomeno fallito, siccome assolutamente inidoneo a contrastare l'accertamento della sua presenza sul luogo del delitto,

dopo l'analisi dettagliata effettuata anche sul punto nella sentenza di primo grado (alle pagine 143-145), analisi che aveva già dimostrato la concordanza fra la testimonianza di Ignoto e le risultanze tecniche scaturite dall'esame dei filmati e la genericità e inattendibilità delle dichiarazioni di Viviani.

Non essendo stata dedotta, né dimostrata una lettura travisante di quelle fonti di prova, la loro reinterpretazione posta alla base della doglianza, anche in vista della ventilata rinnovazione dibattimentale, non può riscuotere ammissibile credito in questa sede.

8.2. Del pari, non va incontro ad ammissibile censura (in particolare, la censura formulata nel motivo *sub* 2.1.3.) la valutazione operata dalla Corte territoriale laddove si è orientata a non escutere nuovamente il teste Napolitano, la cui importanza per il ricorrente [redacted] consisteva nell'avere, Napolitano, riferito che era stato già raggiunto l'accordo fra Procida e [redacted] e che la lite era sopraggiunta per il fatto che il primo era venuto meno all'intesa.

Invero, quest'ultima circostanza è stata, secondo una valutazione certo non illogica, considerata non determinante dai giudici di merito nell'accertamento del movente, comunque radicato nell'intollerabilità dell'insubordinazione di Procida agli occhi del suo antagonista, per la personalità e la posizione di [redacted], e nell'immediata promessa di letale rappresaglia dallo stesso annunciata, con la conseguente ponderazione dell'indubbio peso specifico di questo fatto.

8.3. Inoltre, esorbitano nell'inammissibile sollecitazione ad optare per una valutazione di merito alternativa a quella effettuata, con motivazione adeguata e non illogica, dai giudici distrettuali le ulteriori prospettazioni, quali:

- quella (veicolata nell'ambito del motivo *sub* 2.2.3.) inerente all'effettivo corso dello svolgimento della lite scoppiata fra Antonio Procida e [redacted], il cui diverso andamento è stato ricollegato alla predicata, ma non dimostrata, lettura travisante di alcune prove dichiarative;
- quella relativa alla lamentata assenza di valenza probatoria annessa nella sentenza ad altre prove (quali quelle relative alle assicurazioni date da Matteo Marigliano al candidato Ciccone circa l'estraneità della questione dell'affissione dei manifesti elettorali rispetto alla scaturigine del fatto di sangue);
- quella (inserita, fra l'altro, nell'ambito del motivo da ultimo richiamato) relativa alla scarsa valenza annessa alle piste alternative, ivi inclusa quella nascente dall'interrogativo sull'entità degli approfondimenti effettuati su Rosario Criscuoli, pregiudicato - pure sottoposto al tampone *sub* - che, essendovi tenuto, il 5 maggio 2015, si era presentato presso la Caserma dei Carabinieri di Salerno Fratte alle ore 16:15, un quarto d'ora prima dell'orario stabilito, alle ore 16:30;
- in prospettiva analoga, quella (proposta con il motivo *sub* 3.1.6.) inerente alla

critica dell'accertato movente, per non essersi valorizzato l'addotto patto intercorso per l'affissione dei manifesti fra Procida e [REDACTED] e per non essersi considerati i buoni rapporti intercorrenti fra Procida e [REDACTED], dimostrati dalla fornitura di prodotti di pasticceria dal secondo al primo.

9. All'esito della disamina delle doglianze articolate dai ricorrenti e aventi come fine ultimo la destrutturazione dell'accertamento della responsabilità dei tre imputati in ordine ai delitti loro ascritti, il Collegio rileva che le argomentazioni che hanno condotto alla fissazione dei punti fermi in termini di altrettanti dati certi sul piano del fatto posti dai giudici di merito ed espressamente ribaditi dalla Corte territoriale - punti in principio richiamati - non risultano destrutturate dalle censure analizzate.

Al di là del rilievo spiegato nel ragionamento probatorio dalle altre prove, occorre prendere atto che i fatti indicati come certi, enumerati, analizzati e coordinati nella sentenza impugnata, anche sulla scorta del richiamato contenuto di quella di primo grado, hanno fornito una solida base - non risultata vulnerata dalle censure deliberate - di elementi su cui è stato svolto in modo corretto il procedimento logico-giuridico di natura inferenziale per la dimostrazione dei fatti aventi determinante rilevanza per il giudizio di accertamento di responsabilità.

I giudici di merito si sono attenuti ai principi giuridici che, ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen., governano la valutazione della prova indiziaria: operazione che si presenta non di rado complessa, stante la non agevole opera volta a stabilire quali fatti, nel panorama di elementi acquisiti, assurgano alla dignità di indizi, per poi considerare se gli indizi emersi, unitariamente ponderati e criticamente valutati, raggiungano un grado di certezza del *factum demonstrandum* tale da far ritenere acquisita la prova piena di esso.

9.1. Assodato che per indizio si considera un fatto certo dal quale - per inferenza logica basata su regole di esperienza consolidate e affidabili - si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare, facendo leva sullo schema del sillogismo giudiziario, suole osservarsi che, esclusa l'ipotesi in cui emerga un solo indizio per sé idoneo a determinare, attraverso un coerente procedimento logico, la sua correlazione obbligata con il fatto da provare, l'indizio si profila ordinariamente in guisa tale da essere significativo rispetto a una pluralità di fatti non noti, sicché, in rapporto ai criteri valutativi stabiliti dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., il suo livello di gravità e precisione si correla in modo direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale esso è idoneo, per sé, a condurre - logicamente, secondo le regole esperienziali e le leggi scientifiche di valenza universale o di ricorrenza statistica - al fatto da dimostrare.

Pertanto, qualora i diversi indizi si connotino per la relativa ambiguità del loro significato dimostrativo, la regola che ne disciplina la valutazione impone che essi rispondano ai requisiti di gravità, precisione e concordanza al fine di costituire una base adeguata a provare in modo pieno il fatto oggetto di dimostrazione, sul presupposto che il fatto assumibile come indizio risulti a sua volta di certa dimostrazione, intesa, non in senso assoluto e naturalistico, ma quale portato della verifica processuale operata sulla base delle fonti di prova acquisite: in tal senso, esso non deve essere verosimilmente accaduto, supposto o intuito sulla scorta di opinabili congetture o di elaborazioni del decidente, ma deve ricevere preciso riscontro nelle evidenze probatorie.

Fermi, poi, i concetti di gravità (ossia l'intrinseca capacità dimostrativa rispetto al tema di prova, in relazione alla probabilità di derivazione dal fatto noto di quello ignoto, gravità che può essere quindi di grado diverso per ciascun indizio) e di precisione (vale a dire la specificità e univocità, con l'impossibilità di una diversa interpretazione altrettanto o più verosimile), il requisito della concordanza viene in evidenza proprio rispetto alla pluralità di indizi, con riferimento ai quali esso esige la convergenza e non contraddittorietà di significato che i medesimi (ciascuno anche in diretto rapporto alla sua intrinseca gravità e precisione) devono essere in grado di esprimere, così che, in virtù del reciproco collegamento e della simultanea direzione verso lo stesso risultato, il loro complesso assurge alla dignità dimostrativa della prova (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci Rv. 191230 - 01; Sez. 1, n. 37348 del 06/05/2014, Witczak Lewandowska, Rv. 260278 - 01).

9.2. In via consequenziale con tali coordinate, la regola di cui all'art. 192 cit. esige il rispetto di uno specifico metodo operativo per il corretto utilizzo della prova indiziaria, nel senso che, potendo essere l'indizio in sé considerato indicativo di una pluralità di fatti non noti, incluso quello da dimostrare, il relativo apprezzamento postula, in primo luogo, la loro valutazione finalizzata a individuarne la valenza qualitativa individuale e il grado di inferenza derivante dalla loro gravità e precisione, sulla base di affidabili regole di esperienza e di sicuri criteri logici e scientifici, e, superato questo vaglio, esige, in secondo luogo, la considerazione unitaria e complessiva tale da farne emergere, se sussistono, i collegamenti e la confluenza in un medesimo, univoco e pregnante contesto dimostrativo e da chiarire gli eventuali profili di ambiguità presentati da ciascuno di essi in sé considerato.

Dopo tale duplice, progressiva operazione valutativa, quindi, i dati probatori acquisiti devono essere tali da condurre in modo convergente al *factum demonstrandum* con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di

qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali e costituiscano mere eventualità remote, estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana, così che si impone l'attribuzione del fatto all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio (secondo la regola esplicitata dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen.), non bastando, al contrario, una lettura in termini di mera sommatoria o un'analisi atomistica che prescindano dal loro raffronto e dalla considerazione unitaria (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678 - 01; poi, fra le altre, Sez. 1, n. 16374 del 30/10/2018, dep. 2019, Gallico, non mass; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941 - 01).

9.3. Nel caso in esame, con riferimento all'individuazione e alla valutazione degli indizi, i giudici di appello hanno operato la rigorosa verifica delle modalità di accertamento dei singoli elementi di fatto, hanno proceduto, nel rispetto delle scansioni logico-giuridiche dianzi richiamate, alla rispettiva valutazione per l'accertamento dei singoli indizi e hanno poi effettuato il controllo critico, la nuova disamina e la conclusiva conferma del procedimento logico di natura inferenziale seguito dai giudici di primo grado, fino alla fase della valutazione coordinata degli indizi stessi, considerando in modo sinergico e coordinato, rispetto ai medesimi, anche le testimonianze degli inquirenti, le dichiarazioni del collaboratore Sabino De Maio e non mancando di tenere nel dovuto conto l'accertato movente di rappresaglia vendicativa che, sulla spinta determinante di [REDACTED] ha contrassegnato l'azione criminosa culminata nel duplice omicidio.

Nell'alveo ora richiamato, oltre che nessun - indimostrato - fraintendimento dell'emerso movente, non si rileva nemmeno alcuna enfattizzazione della sua efficienza dimostrativa, avendo i giudici di merito, nelle conformi decisioni adottate, fatto esatta applicazione del principio di diritto secondo cui la causale può fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza degli indizi posti a fondamento di un giudizio di responsabilità allorquando, all'esito dell'apprezzamento analitico e nel quadro di una valutazione globale di insieme, tali indizi emergano, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione, non potendo, il movente, costituire, per contro, un elemento tale da consentire di superare le eventuali discrasie di un quadro probatorio che il giudice di merito ritenga ex se non convincente (Sez. 1, n. 813 del 19/10/2016, dep. 2017, Lin, Rv. 269287 - 01, in coerenza con la traccia segnata da Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226094 - 01; Sez. 1, n. 17548 del 20/04/2012, Sorrentino, Rv. 252889 - 01).

Anche le doglianze che, in modo autonomo o inserite nell'ambito di più vasti motivi, hanno criticato il procedimento logico-giuridico compiuto dalla Corte di

assise di appello per l'accertamento e la valutazione degli indizi e anche per l'enucleazione, la disamina e la valutazione del movente risultano, in definitiva, infondati.

10. Per quanto concerne le doglianze che hanno fatto carico ai giudici di appello di aver confermato l'avvenuta applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, ora art. 416-bis.1 cod. pen., esse, pur con le varie inflessioni che le connotano (nei motivi *sub* 2.1.4, 2.2.4, 3.2.2, 4.2.3), non si mostrano adeguate a destrutturare il costruito logico-giuridico fondante le valutazioni dei giudici di merito poste alla base della sua sussistenza.

La Corte di assise di appello, dopo aver accuratamente descritto l'andamento dell'azione omicidiaria, ha, anche sulla scorta di quanto era stato già esposto dal primo giudice, evidenziato che il metodo mafioso annesso all'azione delittuosa deve ritenersi insito nei fatti stessi, giacché si era trattato di un'azione punitiva di natura vendicativa finalizzata a ribadire la superiorità delinquenziale degli agenti in un determinato settore degli affari economici, azione messa in essere con modalità - in pieno giorno, sulla pubblica via e in dispregio di eventuali ripercussioni sull'incolumità di terzi estranei - proprie dell'attentato mafioso.

10.1. Le osservazioni dei giudici di appello si sono collocate nell'alveo delle considerazioni offerte dalla Corte di assise, la quale aveva chiarito che - sebbene la contestazione avesse declinato l'aggravante in parola sia in direzione dell'agevolazione dell'associazione mafiosa, sia in direzione del metodo mafioso - essa era sussistente soltanto sotto questo secondo profilo, in quanto il duplice omicidio era stato ideato, programmato ed eseguito con metodo tipicamente mafioso, con sullo sfondo due gruppi di interessi contrapposti e polarizzati, in cui quello rappresentato dalle due giovani vittime, esprimendo un attivismo orientato a cogliere le occasioni offerte della prossima competizione elettorale nel settore dell'affissione dei manifesti elettorali, si era scontrato con la rivendicazione di [REDACTED], fatta per sé e per il suo gruppo, di partecipare a tale lucrosa attività soprattutto per la zona di sua influenza, le frazioni di Salerno Fratte e Ogliara.

L'insubordinazione di Antonio Procida nei riguardi di [REDACTED], il quale - già noto esponente della criminalità organizzata salernitana, tornato nel suo territorio dopo molti anni di detenzione, addetto al suo laboratorio di pasticceria per soddisfare i requisiti necessari per ottenere e conservare la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale - stava tuttavia tentando di imporre la sua autorità anche mediante l'ottenimento del controllo sull'affare delle affissioni dei manifesti elettorali, si era concretata nel rifiuto e nell'affronto

resi più gravi per il fatto di essere avvenuti davanti a molte persone.

Ad essa era seguita la plateale e perentoria reazione di [REDACTED] che aveva annunciato la morte all'avversario, decretandola con pubblica e immediata risposta.

La sentenza di primo grado, ribadita questa ineludibile cornice, aveva evidenziato che l'immediata decisione, seguita dalla programmazione dell'omicidio e della predisposizione accurata dei mezzi, la fase ostentata della caccia e infine l'azione omicidiaria si erano dipanate secondo il metodo mafioso, ossia esprimendo una forza di intimidazione di carattere mafioso, considerati la zona residenziale in cui gli imputati avevano agito, il momento di pieno giorno in cui avevano operato, il fatto di aver compiuto l'attentato a volto scoperto, le modalità reiterate della ricerca delle vittime, le connotazioni dell'azione di sparo, sia ai danni di Angelo Rinaldi, sia ai danni di Antonio Procida.

Tali elementi - coniugati con il rilievo del già assodato spessore criminale di [REDACTED] e [REDACTED], minore essendo quello di [REDACTED] - sono stati congruamente interpretati come complessivamente espressivi di una forza intimidatoria di particolare rilevanza dispiegata nei confronti delle vittime, le quali fin dalla mattinata avevano percepito la gravità della situazione determinatasi e stavano cercando soluzioni e riparo, e anche nei confronti della comunità di riferimento, ossia delle persone vicine a Procida e Rinaldi, di quelle che avevano assistito allo scontro fra Procida e [REDACTED], di quelle che avevano avuto modo di percepire la ricerca delle vittime ingaggiata dagli imputati, in modo da concludere il proposito delittuoso e, con esso, affermare il controllo su quel territorio, evocando, in siffatta guisa, la provenienza dell'azione da un pericoloso gruppo criminale organizzato.

10.2. Le osservazioni svolte in modo coordinato dai giudici di merito non sono intaccate dagli argomenti esposti dai ricorrenti: riduttiva e meramente confutativa dell'accertamento giudiziale è la configurazione della reazione di [REDACTED] all'affronto di Procida come attinente ai soli rapporti interpersonali fra i due antagonisti; per il resto, le altre deduzioni e la contestazione dell'avvenuto preannuncio di morte rivolto da [REDACTED] a Procida (punti entrambi sollevati dalla difesa di [REDACTED]) impingono inammissibilmente nel merito; i rilievi esposti nella sentenza impugnata non paiono attingere, e in ogni caso non lo fanno in modo determinante, alla scienza privata dei giudici (come invece ha sostenuto la difesa di [REDACTED]), ma si radicano nelle caratteristiche dei fatti accertati in base alle evidenze processuali; il *quid pluris* intimidatorio (la cui sussistenza è stata contestata dalla difesa di [REDACTED]) è stato spiegato in modo chiaro in virtù delle considerazioni surrichiamate.

Assodata la cornice fattuale di riferimento, deve considerarsi che, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso, come prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ora 416-bis.1, cod. pen., non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, ma occorre ed è sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa.

E', dunque, necessario e sufficiente, ai fini della configurazione della circostanza aggravante, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, per cui basta che il contesto organizzato criminale appaia sullo sfondo, perché evocato dalla condotta dell'agente, con l'effetto che la vittima venga spinta ad adeguarsi al volere dell'aggressore - o ad abbandonare ogni velleità di difesa - per timore di più gravi conseguenze (Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033 - 01; Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025 - 01), occorrendo, quindi, ribadire che la *ratio* fondante la norma in esame non si risolve esclusivamente in quella di punire con una pena più grave coloro che commettono reati utilizzando metodi mafiosi o con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma si identifica anche nella finalità di contrastare in maniera più decisa, stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino da mafiosi, oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi la particolare coartazione o la conseguente intimidazione propria delle organizzazioni della specie considerata (Sez. 6, n. 582 del 19/02/1998, Primasso, Rv. 210405 - 01).

Nel quadro così delineato, pertanto, la decisione impugnata non si presta a censura per aver ritenuto la sussistenza della suddetta circostanza aggravante.

11. Passando all'esame dei motivi che hanno censurato la decisione impugnata per l'applicazione della circostanza aggravante della premeditazione (inseriti ai punti 2.1.4., 2.2.5, e 4.2.2.), anche sull'argomento la motivazione resa dalle conformi sentenze di merito appare tale da resistere alle critiche svolte con le richiamate doglianze.

La Corte di assise di appello ha osservato che, dopo la determinazione omicidiaria preannunciata da [REDACTED] ad Antonio Procida, gli imputati non hanno posto mano in modo immediato all'uso delle armi, ma hanno riflettuto sul da farsi, si sono organizzati, hanno apprestato più veicoli e poi l'arma, per la realizzazione del crimine e soltanto dopo hanno portato a termine la divisata azione criminosa con capacità e freddezza di tipo professionale: secondo i giudici

di appello, è stata dimostrata una determinazione portata a termine, non all'esito di una coincidenza estemporanea, bensì dopo che essa era stata ben ponderata, pur in quel tempo non lungo trascorso fra la determinazione e l'esecuzione, e dopo che si era dato luogo a ricerche svolte a più riprese fino al raggiungimento dell'obiettivo, con l'occasione venendo anche smentita la prospettazione avanzata da [REDACTED], secondo cui la sua cooperazione nella vicenda era stata ispirata dalla mera volontà di mettere pace fra gli antagonisti.

11.1. Con particolare riferimento all'elemento cronologico dell'aggravante in parola, del resto, i giudici di primo grado l'avevano ritenuto sussistente evidenziando tutte le fasi nel corso delle quali, nelle ore successive all'annuncio di morte profferito da [REDACTED] i concorrenti, prima di iniziare la ricerca degli obiettivi, avevano potuto ponderare la decisione assunta ed esternata dal suddetto imputato, dagli altri condivisa, e soltanto dopo avevano iniziato la ricerca a bordo della Fiat Punto; intanto, si era registrato, dopo la prima ricognizione, l'incontro fra i tre imputati in Ogliara, con il cambio dei veicoli; dopo, ancora, era iniziata la nuova ricerca continuata fino al momento dell'agguato.

La Corte di assise aveva già sottolineato che, anche in virtù di questi ripetuti momenti di riflessione e messa a punto, gli imputati avevano coordinato l'esecuzione con la precisa suddivisione dei ruoli; in particolare, [REDACTED] oltre a dare l'ordine e quindi a istigare i correi, aveva assicurato la sua presenza nelle immediate vicinanze del luogo dell'esecuzione al momento della sua perpetrazione, per poi allontanarsi di gran corsa, mentre la realizzazione diretta dell'agguato era stata affidata a [REDACTED], quale conducente dello scooter che doveva avvicinare le vittime, e a [REDACTED], quale soggetto portatore dell'arma e designato per l'esplosione dei colpi mortali.

Infine, la determinazione, la susseguente fase della messa a punto, quella dell'organizzazione e quella dell'esecuzione erano state, per i giudici di merito, sorrette da un movente preciso che aveva ispirato il proposito e l'azione delittuosa e che li aveva indotti - anche nelle fasi intermedie in cui essi avevano avuto il tempo di riflettere e rimeditare la loro scelta - a tener fermo e irremovibile il proposito omicidiario.

11.2. Tale essendo l'esito delle valutazioni di merito, va ricordato che gli elementi costitutivi della premeditazione sono l'apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica), di guisa che la circostanza aggravante va esclusa quando

l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, ossia tale da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575; fra le altre, Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265149).

11.3. In relazione alla problematica che interessa nel caso in esame, quanto all'elemento ideologico fondativo della circostanza aggravante. le critiche formulate dai ricorrenti sono all'evidenza generiche e non si confrontano con l'effetto della precisa ricostruzione operata dai giudici di merito, da cui emerge con nettezza che, decretata e annunciata da [REDACTED] la morte dell'antagonista, tale determinazione criminosa è stata tenuta ferma senza soluzione di continuità nell'animo suo e poi dei concorrenti fino alla perpetrazione dell'omicidio.

In questa prospettiva, l'avanzamento del momento di maturazione della risoluzione criminosa all'atto in cui [REDACTED] e il complice si erano presentati a casa della vittima chiedendo di Procida, argomento pure prefigurato nei motivi suindicati, appare l'esito di una proposta valutativa del risultato probatorio in contrasto con il motivato accertamento operato e congruamente motivato dai giudici di merito, come tale non deducibile in questa sede.

11.4. Per quanto concerne, poi, l'elemento di natura cronologica, va ulteriormente precisato che esso è rappresentato dal decorso di un intervallo di tempo apprezzabile fra l'insorgenza e l'attuazione del proposito delittuoso, con la specificazione che la consistenza minima dell'intervallo non può essere rigidamente quantificata in via generale e astratta: rileva in modo decisivo sul punto l'accertamento che tale lasso sia risultato in concreto sufficiente a far riflettere l'agente sulla grave decisione presa e a consentire il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere, per modo che egli - avendo avuto il tempo adeguato a permettergli di attivare la contropinta inibitoria della pulsione criminosa formatasi nel suo orizzonte volitivo, ma non essendosi avvalso di questa concreta possibilità di recedere dal suo proposito antisociale, mantenendolo fermo senza soluzione di continuità - si sia reso, in tal modo, responsabile di un comportamento più riprovevole e, quindi, più grave.

E, nell'indagine da compiersi, rileva anche la valutazione dei mezzi usati e delle modalità caratterizzanti la condotta delittuosa dell'agente: in tal senso, anche l'agguato può concretare, in punto di principio, un indice rivelatore della premeditazione, in particolare quando esso si traduca in un'imboscata o insidia preordinata, allorché postuli un appostamento, protratto per un tempo più o meno lungo, in attesa della vittima designata e in presenza di mezzi e modalità tali da non consentire dubbi sul reale intendimento dell'insidia; in queste

condizioni, il pur non lunghissimo tempo dell'attesa può valere a soddisfare gli elementi - ideologico e cronologico - costitutivi della premeditazione, sempre che, però, risulti dimostrato che il delitto sia stato comunque deliberato da un arco di tempo apprezzabile e in concreto sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa.

Quindi, ai fini della configurabilità dell'aggravante della premeditazione, in presenza di un ristretto arco temporale tra l'insorgenza del proposito delittuoso e la sua attuazione, rileva la specifica valutazione giudiziale sul se - alla luce dei mezzi impiegati e delle modalità della condotta - tale lasso di tempo sia stato sufficiente a far riflettere l'agente sulla grave decisione adottata e a consentire l'attivazione di motivi inibitori di quelli a delinquere (Sez. 1, n. 574 del 09/07/2019, dep. 2020, R., Rv. 278492 - 01).

Va ulteriormente precisato che la mera preordinazione del delitto omicidiario - intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione, nella fase a quest'ultima immediatamente precedente - non è sufficiente a integrare l'aggravante della premeditazione, che postula invece il radicamento e la persistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del proposito omicida, in relazione al quale costituiscono indici sintomatici il previo studio delle occasioni ed opportunità per l'attuazione, un'adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive (Sez. 1, n. 5147 del 14/07/2015, dep. 2016, Scanni, Rv. 266205), oltre che, nei congrui casi, la stessa natura del movente (Sez. 5, n. 3542 del 17/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275415 - 01).

E', di conseguenza, compito del giudice di merito, allo scopo di valutare in modo adeguato la configurabilità dell'aggravante in questione, cogliere e apprezzare tutte le peculiarità della specifica fattispecie, accertando se i predetti requisiti sussistano o se essi siano, invece, l'uno o l'altro, da escludere: e ciò può avvenire anche in caso di agguato, tanto se si sia avuto l'avvistamento casuale della vittima quanto se sia verificato un appostamento che risulti essere stato frutto di un'iniziativa estemporanea, in relazione a cui la risoluzione omicida non sia maturata attraverso una riflessione ponderata, con la possibilità di recesso prima dell'attentato (Sez. 5, n. 26406 del 11/03/2014, Morfei, Rv. 260219; Sez. 1, n. 24733 del 21/05/2004, Defina, Rv. 228510).

11.5. Poste queste coordinate, la specifica e insuperata ricostruzione di quanto era avvenuto nelle diverse ore successive alla suindicata determinazione di [redacted] di sopprimere l'antagonista è stata, sulla scorta delle argomentazioni richiamate, dimostrativa del fatto che, da quel momento, il piano omicidiario era stato ideato, riflettuto, ponderato e poi messo in atto: nessuna reazione immediata [redacted], prima, e i concorrenti, quando erano stati

coinvolti, poi, avevano messo in atto, ma, pur preordinata la rappresaglia, avevano ponderato quella opzione, avevano iniziato la ricognizione, si erano incontrati nuovamente per verificare il da farsi, avendo in quella fase la certa possibilità di riflettere e ritornare sulla determinazione assunta, ma avevano invece definito i dettagli del piano e poi avevano dato luogo alla nuova ricerca che si era conclusa con la predisposizione dell'agguato finale, la susseguente fuga, la dispersione delle tracce e l'occultamento dell'arma.

Nella situazione emersa, i giudici di merito hanno valutato con completezza di argomenti il non amplissimo *spatium deliberandi* fra la determinazione, esternata nella mattinata, e l'esecuzione, avvenuta alle ore 16:15 del pomeriggio, ma lo hanno inquadrato tenendo correttamente conto dei concorrenti indici pure evidenziati - con riferimento all'accurata verifica compiuta dagli imputati delle possibilità dell'attuazione della deliberazione omicidiaria, alla dettagliata organizzazione di mezzi, alla predisposizione delle modalità esecutive, con la ripartizione dei compiti - e, conclusivamente, hanno ritenuto, con valutazione congrua e non illogica, che erano sussistite le concrete occasioni di riflessione da parte degli agenti nel corso del tempo trascorso dopo la determinazione criminosa e prima dell'esecuzione, ma che tali occasioni non erano valse a indurli a deflettere dal mettere in atto l'esecuzione stessa.

A tale approdo essi sono pervenuti anche perché hanno verificato che la determinazione maturata dagli imputati era restata ferma all'esito delle suddette occasioni di riflessione, essendo risultata sorretta da un movente rivelatosi così solido da far prevalere l'intento omicida su ogni possibilità di ripensamento.

Pertanto, i motivi inerenti all'aggravante della premeditazione devono essere disattesi, in quanto le relative censure non si sono rivelate idonee a destrutturare il discorso giustificativo reso in merito all'accertamento di tale circostanza secondo la conforme analisi compiuta dai giudici del fatto.

12. Non merita considerazione neanche la doglianza svolta dalla difesa di [REDACTED] (sub 2.1.4. e 3.2.3.) con cui è stata criticata la motivazione resa dalla Corte territoriale per confermare il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

L'accusa di genericità, anche per la mancanza di trattamento individualizzante, non è fondata.

La Corte di assise di appello, dopo avere evidenziato le ragioni per le quali la complessiva fattispecie delittuosa ascritta a tutti gli imputati era da considerarsi di estrema gravità, ha enunciato gli indici che - in applicazione dell'art. 62-bis, in relazione all'art. 133, cod. pen. - ha ritenuto ostativi al riconoscimento delle suddette attenuanti a tutti gli imputati, ivi incluso [REDACTED] a cui era stata

contestata e applicata anche la recidiva reiterata, essendosi menzionati in questa direzione il carattere allarmante delle modalità esecutive dei delitti, la duplicità del delitto omicidiario, il comportamento susseguente ai reati, la mancanza di ogni resipiscenza e l'assenza di ogni volontà di risarcire, almeno in parte, le persone danneggiate dai reati, in unione alla rilevata, accentuata pericolosità.

La motivazione non è generica, in quanto tutti gli indici enunciati risultano congruamente afferenti anche alla persona di [REDACTED].

Per il resto, costituisce principio di diritto da riaffermarsi quello secondo cui, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo necessario e sufficiente che egli - con motivazione insindacabile in sede di legittimità, ove essa sia non contraddittoria - dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 1, n. 17048 del 17/12/2020, dep. 2021, Federico, non mass.; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01).

Chiarito che la *ratio* dell'art. 62-bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche, occorre concludere che - siccome i giudici di appello si sono mossi nell'alveo di tale principio - la censura che ha espresso avviso contrario si rivela inammissibile per la manifesta infondatezza dell'assunto su cui poggia e per la genericità della relativa prospettazione, che non si è confrontata con la motivazione resa nella sentenza impugnata.

13. Conclusivamente, i ricorsi dei tre imputati devono essere, nel loro complesso, rigettati.

A tale statuizione consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

14. Questo esito determina i conseguenti effetti in ordine alle statuizioni civili.

14.1. Quanto al regolamento delle spese del grado relativamente alla posizione delle parti civili Giovanni Procida, Virginia Cesaro, Pia Caserta - in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori Christian Rinaldi, Vincenzo Rinaldi (classe 2007) e Francesco Rinaldi -, Vincenzo Rinaldi (classe

1942), Vincenza Torsiello, Matteo Rinaldi, Sabato Rinaldi, Francesco Attilio Rinaldi e Alfredo Rinaldi, che hanno svolto attività processuale in questa sede, le stesse vanno poste a carico dei tre imputati, anche qui soccombenti rispetto all'azione civile proposta nei loro confronti, e in pari tempo destinate in favore dello Stato nei sensi di cui al seguente dispositivo, avendo le suddette parti civili dato atto di essere state ammesse al patrocinio a spese dello Stato medesimo.

Si segnala, in particolare, che, secondo il principio enucleato dalle Sezioni Unite (Sez. U, 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 277760 - 01) condiviso dal Collegio, in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è poi rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R.

Pertanto, pronunciata condanna generica, sarà la Corte di assise di appello di Salerno all'assunzione dell'atto consequenziale.

14.2. Quanto al regolamento delle spese del grado relativamente alla posizione delle parti civili Monica Memoli, Virginia Procida, Carmela Procida, Mario Procida, Licia Procida (classe 1970) e Licia Procida (classe 2001), che pure hanno svolto attività processuale in questa sede, le spese stesse pure vanno poste a carico dei tre imputati, soccombenti anche rispetto alla corrispondente azione civile.

Tali spese sono da liquidarsi adeguatamente nella misura di euro 7.500,00: la quantificazione viene effettuata secondo la seguente specifica, ex artt. 12 e 16 d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, tenuto conto - in relazione alle voci precisate nella nota - dell'attività svolta, delle questioni trattate e anche del numero di parti unitariamente rappresentate dal patrono (con voci già comprensive dei relativi aumenti).

| | |
|-------------------|------------|
| Fase di studio | € 850,00 |
| Fase introduttiva | € 3.200,00 |
| Fase decisionale | € 3.450,00 |
| Totale | € 7.500,00 |

Ai suddetti compensi professionali non va aggiunto alcun ristoro di spese borsuali, non richiesto.

Spettano alla difesa delle suddette parti civili, ex art. 2 d.m. n. 55 del 2014,

gli accessori di legge, ossia il rimborso delle spese forfettarie nella - giusta - misura del 15%, oltre all'IVA ed al contributo per la Cassa previdenziale, da computarsi sull'imponibile.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.


Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Monica Memoli, Virginia Procida, Carmela Procida, Mario Procida, Licia Procida (classe 1970) e Licia Procida (classe 2001) che liquida in complessivi euro 7.500,00, oltre accessori di legge.

Condanna, altresì, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Giovanni Procida, Virginia Cesaro, Pia Caserta - in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori Christian Rinaldi, Vincenzo Rinaldi (classe 2007) e Francesco Rinaldi -, Vincenzo Rinaldi (classe 1942), Vincenza Torsiello, Matteo Rinaldi, Sabato Rinaldi, Francesco Attilio Rinaldi e Alfredo Rinaldi, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Salerno con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso il 6 maggio 2021

Il Consigliere estensore

Vincenzo Siani



Il Presidente

Adriano Iasillo

